

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	89

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	69
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	99
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	71
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	107
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	71
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni</i>)	71
ALLEGATO 4 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	115
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	74
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 31 luglio 2018.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita la relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 1*).

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1004 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 84 del 2018, recante Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica di passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che all'attuazione dell'articolo 2-*bis*, introdotto dal Senato, in materia di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto indicato nella clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-*bis*;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1° agosto 2018. – Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario.

Atto n. 16.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero della giustizia e una nota della Ragioneria generale dello Stato, contenenti elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla relatrice nella seduta del 18 luglio 2018 (*vedi allegato 2*).

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario (Atto n. 16),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

in relazione all'articolo 1, in materia di trattamento penitenziario, la stima effettuata degli interventi di ristrutturazione degli edifici penitenziari è stata realizzata mediante acquisizione dei dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che ha fornito il quadro generale sulla capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione e presenza dei detenuti, compresi gli stranieri, al 31 dicembre 2017;

sono stati previsti una serie di interventi da realizzare nell'arco di un biennio con una spesa complessiva stimata in circa 4 milioni di euro, spesa che potrà essere fronteggiata mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di interventi connessi alla riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 205 del 2017;

in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), nella parte che introduce i commi 9 e 10 dell'articolo 20 della legge n. 354 del 1975 relativi alla vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie o dei servizi delle prestazioni dei detenuti, si fa presente che per garantire maggiori risorse da destinare sia al lavoro sia alla formazione dei detenuti e degli internati, si prevede di acquisire, attraverso il meccanismo della riassegnazione dall'entrata del bilancio dello Stato, l'assegnazione integrale all'amministrazione penitenziaria dei proventi delle manifatture, delle lavorazioni e dei servizi in ambito carcerario;

ai maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in termini di minor gettito che rimane acquisito all'entrata, quantificati prudenzialmente in 500 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si potrà provvedere mediante riduzione del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 475, della legge n. 205 del 2017;

pertanto si assicura di poter dare attuazione alla disposizione in esame, precisando altresì che la mancata destina-

zione di risorse alla cassa delle ammende, per effetto della soppressione delle disposizioni di assegnazione, non compromette il funzionamento della cassa stessa, atteso che tutte le attività, anche quelle attualmente finanziate con l'assegnazione dei suindicati stanziamenti, potranno essere svolte con le risorse complessivamente disponibili;

anche l'articolo 2, comma 1, lettera *h*), non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le convenzioni che l'amministrazione penitenziaria stipula con vari soggetti, quali caf, patronati e agenzie di servizi, per l'espletamento di pratiche per il conseguimento di prestazioni di tipo previdenziale o assistenziale, sono stipulate su richiesta del detenuto a esclusivo titolo gratuito, in quanto tali enti sono sovvenzionati direttamente dall'INPS;

pertanto l'assistenza prestata dall'amministrazione penitenziaria, che interviene solo quale semplice intermediario verso i predetti enti, potrà essere svolta con le dotazioni strumentali già in possesso della medesima amministrazione nonché con personale già preposto a tali servizi;

l'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), non è una prestazione tale da configurarsi come diritto soggettivo, ma è da classificarsi come uno strumento gestito dall'ANPAL direttamente o indirettamente tramite propri canali con gestione di tutte le procedure amministrativo-contabili ed il conseguente pagamento degli importi solo successivamente al conseguimento del risultato occupazionale prospettato;

pertanto dalla predetta disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'attività svolta dall'amministrazione penitenziaria è meramente interlocutoria, poiché volta a facilitare la scelta dell'operatore cui i detenuti possono rivolgersi per la gestione della procedura per la richiesta degli assegni di ricollocazione;

in merito all'articolo 2, comma 2, si fa presente che l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2015, istituito in via sperimentale per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, al fine di garantire la copertura degli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è destinata a decorrere dall'anno 2020 alla copertura degli obblighi assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali anche dei detenuti ed internati impegnati in lavori di pubblica utilità e in attività volontarie e gratuite;

si conferma altresì che tale integrazione appare sufficiente a coprire l'intera platea dei destinatari come sopra descritti;

all'articolo 5 appare necessario, dal punto di vista formale, specificare che l'onere di 3.530.000 euro a decorrere dal 2021 ha carattere annuale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: a 3.530.000 euro aggiungere la seguente: annui ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

Atto n. 20.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero della giustizia contenente elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla relatrice nella seduta del 18 luglio 2018 (*vedi allegato 3*).

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che sul provvedimento deve ancora essere acquisito il parere della Conferenza unificata.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima.

Atto n. 29.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che sul provvedimento deve ancora essere acquisito il parere della Conferenza unificata.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore.

Atto n. 33.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'e-

conomia e delle finanze, una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato e una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenenti elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla relatrice nella seduta del 18 luglio 2018 (vedi allegato 4).

Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (Atto n. 33),

preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:

la disposizione di cui all'articolo 20, che estende anche alle organizzazioni di volontariato la possibilità di fruire del contributo statale in caso di donazione alle strutture sanitarie pubbliche di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, risulta finanziariamente neutra, in quanto l'erogazione dei contributi trova un limite indefettibile nelle risorse annualmente disponibili, come definite dalla legge di bilancio;

la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 21, che modifica la disciplina in materia di emissione di titoli di solidarietà finalizzati a sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore, è stata effettuata considerando una platea di potenziali beneficiari costituita da 17.122 enti (il 5 per cento degli enti *non profit*), di cui 16.125 costituiti da cooperative sociali e 997 da imprese sociali diverse da cooperative (quali risultanti dalla Banca dati Aida – Bureau Van DjiK), e moltiplicando per quattro la platea medesima a fini prudenziali;

la stima degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 23, che reca modifiche in materia di imposte sui redditi e di

definizione dei parametri di commerciabilità riferibili agli enti del terzo settore, è stata effettuata quantificando una perdita aggiuntiva del 5 per cento rispetto alla relazione tecnica originaria riferita al decreto legislativo oggetto di modifiche e integrazioni da parte del presente schema di decreto, che già considerava un effetto di spiazzamento dovuto all'introduzione della nuova disciplina,

la disposizione introdotta dal medesimo articolo 23 al comma 5-*bis* dell'articolo 79 del Codice del terzo settore, secondo cui i proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell'ente, rappresenta una mera disposizione di coordinamento rispetto a quanto già previsto dall'articolo 79, comma 5, del Codice del terzo settore;

la disposizione di cui all'articolo 24, che inserisce le attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 del Codice del terzo settore tra quelle che generano ricavi su cui applicare i coefficienti di redditività, rappresenta una disposizione di coordinamento finalizzata ad esplicitare che le attività di raccolta fondi diverse da quelle « occasionali », di cui all'articolo 79, comma 4, lettera *a*), del Codice del terzo settore, costituiscono attività commerciali cui si applica il regime opzionale di natura forfetaria;

l'articolo 26, che reca modifiche al regime delle detrazioni e deduzioni delle erogazioni liberali in favore degli enti del terzo settore di cui all'articolo 83 del Codice del terzo settore, non opera un ampliamento della platea dei beneficiari del citato regime, giacché la previsione precedentemente contenuta nel comma 6 del predetto articolo 83, viene ora traspunta nel comma 1;

l'articolo 27, che interviene sul regime fiscale delle organizzazioni di volontariato, è volto a esplicitare che tra le attività che non si considerano commerciali rientrano anche quelle di cui al comma 4 dell'articolo 79 del codice del

terzo settore, la cui non commercialità è prevista per tutti gli enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali;

inoltre, il medesimo articolo 27, laddove prevede un regime di esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato, si limita a riproporre un'identica previsione già contenuta a legislazione vigente nell'articolo 8 della legge n. 266 del 1991, recante legge quadro sul volontariato;

la disposizione contenuta all'articolo 29, che riconosce agli enti che realizzano proventi non superiori all'importo di 220 mila euro annui la facoltà di non tenere scritture contabili e di redigere un rendiconto finanziario per cassa, non compromette o limita l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, giacché tale semplificazione lascia invariato l'obbligo di tenuta e conservazione della documentazione comprovante le operazioni svolte;

peraltro la disposizione opera un coordinamento con le norme di carattere generale previste dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, con particolare riguardo agli adempimenti richiesti agli enti del Terzo settore di minori dimensioni;

l'applicazione del regime di esenzione IVA, come modificato dall'articolo 30, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del presente schema di decreto, anche alle prestazioni rese dai soggetti del terzo settore di natura commerciale – escluse le cooperative sociali, le cui prestazioni sono già assoggettate ad aliquota del 5 per cento, e le imprese sociali costituite in forma societaria – dovrebbe essere valutata sotto il profilo della conformità alla direttiva 2006/112/CE (concernente il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto), giacché la richiamata disciplina, prevedendo per le medesime operazioni svolte in modalità commerciale un regime impositivo differenziato tra soggetti del terzo

settore e soggetti di altri settori, potrebbe non essere in linea con il principio di neutralità dell'imposta;

inoltre, la modifica al n. 19 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, introdotta dal predetto articolo 30, comma 3, laddove prevede che l'applicazione del regime di esenzione IVA anche alle prestazioni rese dai soggetti del terzo settore di natura commerciale – escluse le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria – potrebbe non essere conforme all'articolo 132, comma 1, lettera *b)*, della predetta direttiva il quale, per le citate prestazioni rese da enti di diritto privato, subordina l'applicazione del regime di esenzione IVA alla circostanza che le operazioni siano rese alle medesime condizioni vigenti per gli enti di diritto pubblico;

rilevato che:

la disciplina fiscale degli enti del Terzo settore introdotta dal decreto legislativo n. 117 del 2017, come integrato dallo schema in esame, potrebbe determinare un aumento del prelievo fiscale a carico degli utili provenienti dalle attività commerciali, riducendo in tal modo le risorse da destinare alle attività non commerciali;

al fine di escludere la predetta riduzione di risorse, si dovrebbe valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della disciplina europea, che le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)* del Codice del Terzo settore siano considerate non commerciali se svolte da fondazioni *ex Ipab*, qualora gli utili che ne derivano siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e non siano previsti compensi a favore dei relativi organi amministrativi;

dovrebbe essere valutata, alla luce della direttiva 2006/112/CE, l'opportunità di sopprimere l'articolo 30, comma 3, dello schema di decreto in oggetto;

rilevata infine la necessità di apportare modificazioni di carattere formale alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 33,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

All'articolo 33, comma 1, sostituire le parole: « All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 23, valutati in » con le seguenti: « Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 23, valutati in ».

Conseguentemente, al medesimo articolo 33 sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 23, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della disciplina europea, di considerare non commerciali le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), e c) del Codice del terzo settore svolte da fondazioni ex Ipab, qualora gli utili che ne derivano siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e non siano previsti compensi a favore dei relativi organi amministrativi;

b) si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 30, comma 3, del presente schema di decreto ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Vanessa CATTOI (Lega), *relatrice*, nell'illustrare lo schema di decreto in esame, rileva quanto segue.

Lo schema di decreto reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, emanato nell'ambito della attuazione della delega volta alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, per quanto concerne l'ordinamento del personale delle Forze di polizia. Atteso che a legislazione vigente non è prevista analoga facoltà per il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, il provvedimento contiene disposizioni nel rispetto del principio di equiordinazione degli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Nel rispetto del predetto principio, vengono, pertanto, apportate correzioni e integrazioni di carattere formale, nonché quelle idonee ad intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione del complesso intervento normativo di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

Segnala che nell'esposizione considererà le sole norme ritenute meritevoli di interesse per i profili finanziari.

L'articolo, 2, comma 1, modifica innanzitutto i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinali necessari per la nomina ad agente di polizia, aggiungendovi

quello dell'efficienza fisica. Si prevede inoltre la possibilità di adottare ulteriori procedure di svolgimento del concorso per vice sovrintendente tecnico, anche attraverso modalità « telematiche », relativamente all'aliquota del trenta per cento che è ordinariamente destinata al reclutamento mediante concorso interno per titoli ed esami. Al riguardo, andrebbe confermato che l'aggiunta del requisito della efficienza fisica dei candidati possa comunque avvenire utilizzando le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente in relazione agli accertamenti concorsuali. Parimenti, con riferimento alla previsione di modalità telematiche per lo svolgimento del concorso di vice sovrintendente della Polizia di Stato riservato al personale interno, andrebbe acquisita conferma che la disposizione possa trovare attuazione a valere degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente.

L'articolo 2, comma 2, sostituisce la Tabella A allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, con la tabella 1 allegata allo schema, relativamente alle dotazioni organiche dei diversi ruoli ed alle funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato. La relazione tecnica evidenzia che le modifiche alla dotazione organica riguardano, tra l'altro, in primo luogo, l'incremento di cinque posti di dirigente generale di P.S. (da 27 a 32), conseguente al recupero di altrettanti posti di dirigente generale già previsti in posizione di fuori ruolo presso il SISDE. Al riguardo, in linea di massima, considerando la dettagliata rappresentazione dei maggiori oneri fornita dalla relazione tecnica relativamente alle variazioni intervenute per il profilo professionale di dirigente generale e vice questore del nuovo organico, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, per i profili di stretta quantificazione, relativamente al computo del maggiore onere in ragione annua previsto per la previsione in organi delle n. 5 posizioni dirigenziali generali di P.S. previste nel nuovo organico, ritiene che andrebbe confermato che i parametri con-

siderati dalla relazione tecnica corrispondono a quelli previsti dalla normativa vigente. Inoltre, come peraltro previsto dalla Circolare n. 32/2010 della Ragioneria generale dello Stato, i dati riportati nel calcolo delle differenze retributive, andrebbero integrati con il computo degli effetti indotti e l'indicazione delle aliquote contributive applicate. È da segnalare comunque che la Tabella 1 sostitutiva della già citata Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, prevede anche un aumento di 83 unità all'interno del ruolo degli agenti e degli assistenti, che però non è evidenziato dalla relazione tecnica. Sul punto ritiene necessario chiedere un chiarimento al Governo.

L'articolo 3 reca una serie di modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica), stabilendo, tra l'altro, che le « Tabelle A e B » allegate al citato decreto sono sostituite, rispettivamente, dalla « Tabella 2 e dalla Tabella 3 », allegate allo schema di decreto in esame. Al riguardo, in considerazione degli elementi forniti dalla relazione tecnica in merito alla piena compensazione e alla neutralità delle variazioni contenute nella tabella 2 associata alla norma in esame, con quelle disposte all'articolo 2, comma 2, per la dotazione del personale appartenente ai ruoli « operativi », di cui si è detto in precedenza, non formula osservazioni.

L'articolo 4 prevede modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato), prevedendo, tra l'altro, che la « Tabella A » e la « Tabella B », allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, siano sostituite, rispettivamente, dalla « Tabella 4 » e dalla « Tabella 5 », allegate al presente schema di decreto. Al riguardo, non formula osservazioni.

L'articolo 6, comma 1, lettera e), stabilisce che il corso di formazione per commissario possa essere ripetuto una

sola volta nei casi di mancato ottenimento del giudizio di idoneità e del mancato superamento delle prove previste per il primo e secondo ciclo del corso. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'ammissione d'ufficio al primo corso successivo per coloro che non abbiano superato il corso per la nomina a commissario della polizia di Stato operi comunque nei limiti del computo dei fabbisogni annuali di reclutamento e delle disponibilità organiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'articolo 6, comma 1, lettera g), prevede la modifica della composizione della Commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza, a dirigente generale tecnico e a dirigente generale medico, attraverso l'integrazione dei prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con i prefetti e i dirigenti generali di pubblica sicurezza, direttori di uffici e direzioni centrali. Inoltre, la successiva lettera v) prevede l'integrazione della composizione della Commissione per la progressione in carriera dei funzionari con la partecipazione di tutti i prefetti e dirigenti generali direttori degli Uffici e Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza. Al riguardo, posto che la norma provvede a definire un ampliamento della composizione della commissione consultiva già prevista ai fini dello scrutinio per la nomina a dirigente generale della pubblica sicurezza, richiede elementi di delucidazione in merito ai compensi previsti dalla legislazione vigente per i componenti di tale organismo, con rassicurazioni in merito alla sostenibilità dei relativi oneri aggiuntivi di spesa, a valere sulle sole risorse finanziarie che sono già previste ai sensi della legislazione vigente nella titolarità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. In tal senso, ritiene che andrebbe altresì confermato che anche per il suo funzionamento e per le attività istruttorie, detta commissione, ampliata per effetto della norma in esame, potrà avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

L'articolo 6, lettere s) e t), prevede la riduzione da un anno a sei mesi della durata del corso di formazione iniziale per l'immissione alle carriere dei medici e dei medici veterinari con corrispondente aumento del periodo di effettivo servizio per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche di medico capo e di medico capo veterinario. La norma prevede inoltre una durata non superiore a tre mesi del corso di formazione dirigenziale per i medici capo e i medici capo veterinari. Al riguardo, premesso che la riduzione della durata del corso per l'accesso al ruolo direttivo sanitario della Polizia di Stato (da 1 anno a 6 mesi) determina una corrispondente «velocizzazione» dell'anzianità da maturarsi ai fini dell'avanzamento dei funzionari medici della Polizia di Stato a medico principale e quindi a medico capo, la relazione tecnica provvede alla puntuale definizione dei maggiori oneri annui, per il decennio 2018/2028, rispetto a quelli già contemplati dai tendenziali di spesa redatti secondo il criterio della legislazione vigente. Al riguardo osserva che andrebbe confermata la congruità dei parametri retributivi considerati, a partire dalla platea considerata (n. 234) e dalle mensilità considerate per ciascun anno. In ordine ai profili di computo materiale dell'onere unitario lordo, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, andrebbero altresì richiesti i prospetti di calcolo degli oneri contributivi posti a carico dell'Amministrazione per ciascuno dei profili retributivi considerati, con l'indicazione delle aliquote applicate.

L'articolo 6, comma 1, lettera u), dispone che l'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato, a normativa vigente rimesso, in via esclusiva, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, possa essere effettuato anche da altri soggetti, non specificati. Al riguardo, per i profili di quantificazione, la relazione tecnica certifica che non vi saranno oneri nemmeno a carico degli enti del Servizio Sanitario in relazione ai corsi in questione. Ritiene comunque opportuno

che il Governo fornisca ulteriori elementi di chiarificazione in merito alla concreta possibilità che siano chiamate comunque anche Amministrazioni pubbliche all'aggiornamento professionale dei medici e veterinari della Polizia di Stato e che maggiori oneri debbano quindi sostenersi a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per tali attività formative. Sul punto, sottolinea che la stessa norma, relativamente ai corsi e percorsi di aggiornamento che siano organizzati dalla medesima Amministrazione della pubblica sicurezza, certifica che gli stessi rivestono carattere di obbligatorietà per i direttivi appartenenti al ruolo sanitario.

L'articolo 7, alle lettere *a) – zz*), reca le modifiche ed integrazioni al codice dell'ordinamento militare per le esigenze di adeguamento della normativa vigente prevista per il personale dell'Arma dei Carabinieri, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di una visita medica, tesa a escludere l'assenza di infermità invalidanti in atto, nonché un accertamento attitudinale per il personale che partecipa ai concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti. Al riguardo, osserva che andrebbe confermato che l'introduzione della visita medica potrà aver luogo a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente per l'Arma dei carabinieri.

L'articolo 7, comma 1, lettera *ee*), prevede che l'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, può articolare i corsi di formazione in più cicli, riconoscendo la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, ferma restando la diversa anzianità di iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato. Al riguardo, rispetto alla possibilità che l'iscrizione in ruolo possa essere posticipata a causa dell'articolazione dei corsi di formazione in più cicli, seppure la relazione tecnica chiarisce che a tutti i vincitori viene riconosciuta la medesima decorrenza economica, evidenzia che andrebbe confermato che alcun tipo di effetto finanziario aggiuntivo, nemmeno di

cassa, risulti associabile alla differente materiale tempistica di iscrizione in ruolo per i carabinieri sovrintendenti che siano stati dichiarati vincitori del medesimo concorso.

All'articolo 7, comma 1, lettera *nn*), si eleva l'aumento di anzianità di grado per gli ufficiali già transitati nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri dal ruolo esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, che passa da un aumento di due anni, un mese e ventiquattro giorni, a un aumento di due anni e cinque mesi. La relazione tecnica certifica che l'intervento non comporta oneri, trattandosi di mera rideterminazione di anzianità ai fini giuridici. Al riguardo, posto che il riconoscimento dell'anzianità maturata aumenta da 2 anni, 1 mese e 24 giorni, a 2 anni e 5 mesi, ritiene che andrebbe comunque valutato l'impatto finanziario della disposizione, ai fini della maturazione dell'anzianità utile per gli avanzamenti nella carriera ufficiali a ruolo « aperto » del ruolo speciale a esaurimento, e le conseguenti modifiche rispetto agli effetti tendenziali da ritenersi già scontati a legislazione vigente.

All'articolo 7, comma 1, lettera *oo*), laddove oggi è previsto a legislazione vigente che fino all'anno 2021 è autorizzata l'immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di massimo 800 unità complessive suddivise in misura non superiore a 160 unità annue, si stabilisce invece che tali unità debbano essere distribuite « equamente per ogni annualità ». Al riguardo, sostiene che il Governo dovrebbe fornire un chiarimento in merito alla compatibilità dell'eventuale superamento del precedente limite annuale con gli effetti da considerarsi già scontati nei tendenziali annui a legislazione vigente.

L'articolo 7, comma 1, lettera *uu*), reca modifiche al regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto, prevedendo, tra l'altro, un limitato incremento del numero delle promozioni al grado di luogotenente per l'anno 2021. Al riguardo, prende atto della quantificazione dell'onere per l'in-

cremento delle promozioni al grado di luogotenente, ricordando che ai sensi della Circolare n. 32/2010 della Ragioneria generale dello Stato, i dati riportati nel calcolo delle differenze retributive andrebbero integrati con il computo degli effetti indotti e l'indicazione delle aliquote contributive applicate. Sulle altre modifiche, posto che gli avanzamenti nel periodo transitorio operano comunque nel limite delle vacanze che si determinano annualmente, e che non modificano in alcun modo la decorrenza amministrativa e giuridica dell'avanzamento al grado, non formula osservazioni.

L'articolo 7, comma 2, prevede il collocamento del comandante generale dell'Arma dei carabinieri in sovrannumero agli organici, funzionale alla piena disponibilità delle dotazioni organiche. La relazione tecnica precisa che l'onere ha natura eventuale (in quanto si verifica esclusivamente nell'ipotesi in cui il comandante generale sia nominato tra gli ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri) e deriva dalla possibilità di promuovere, ad invarianza di organico, un generale di divisione al grado di generale di corpo d'armata. Al riguardo, alla luce dei dettagliati elementi forniti dalla relazione tecnica per la definizione dell'onere annuo a partire dal 2018, e per il decennio 2018-2028, del collocamento in sovrannumero del posto di comandante generale, non formula osservazioni. Ad ogni modo, per i profili di quantificazione, ritiene che andrebbe confermata la congruità della retribuzione media annua individuata nei gradi di generale di divisione e generale di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri, nonché dei parametri per l'individuazione dei maggiori oneri corrispondenti alle posizioni retributive lorde di nuovo inquadramento.

L'articolo 7, comma 3, prevede la computabilità del periodo di comando o di attribuzioni specifiche per la promozione al grado di colonnello del ruolo forestale anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore o capitano. Al riguardo, non formula osservazioni nel presupposto che il computo dei periodi di comando

anche nel grado di maggiore o capitano, ai fini dell'avanzamento al grado dirigenziale, non influisca sul contingente delle nomine annue che rimane ancorato al numero dei posti vacanti in organico così come risulta determinato al 1° gennaio di ciascun anno.

L'articolo 8, comma 1, lettera *r*), modifica il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Disposizioni in materia di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), specificando tra l'altro che il personale con anzianità 1° gennaio è inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente. Al riguardo, non formula osservazioni nel presupposto che la modifica in esame produca i propri effetti sull'inserimento quadri annuali di avanzamento al 31 dicembre dell'anno precedente, e che questi operino comunque, annualmente, nei limiti delle vacanze organiche accertate al 1 gennaio di ogni anno.

L'articolo 8, comma 1, lettera *u*), stabilisce che il Corpo della guardia di finanza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di istruzione del Corpo, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà ridefinita sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo. Al riguardo, come già rilevato alla lettera *ee*) del comma 1 dell'articolo 7 in relazione ad una analoga disposizione prevista per l'Arma dei Carabinieri, osserva che andrebbe confermato che alcun tipo di effetto finanziario aggiuntivo, nemmeno di cassa, risulti associabile alla differente materiale tempistica di iscrizione in ruolo per i carabinieri sovrintendenti che siano stati dichiarati vincitori del medesimo concorso.

L'articolo 9, alle lettere *a) – l)*, modifica il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78).

L'articolo 9, comma 1, lettera *g)*, esclude il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza dal calcolo delle eccedenze rispetto agli organici di legge che si determinano per effetto del conferimento delle promozioni annuali e che comporta il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, dell'ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, dell'ufficiale che, tra quelli con la maggiore anzianità di grado riferita all'anno solare di promozione, sia anagraficamente il più anziano. Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma esclude espressamente la posizione dirigenziale del maestro della banda dalla attuazione del dispositivo sulle eccedenze, osserva che andrebbero chiariti gli effetti finanziari che appaiono onerosi. Ciò detto, atteso che la norma interviene ponendo una espressa deroga-esclusione al numero di ufficiali per cui è prevista l'attivazione di un istituto previsto dalla legislazione vigente in connessione proprio alla salvaguardia della coerenza degli organici dirigenziali, entro i limiti quantitativi individuati dall'ordinamento.

L'articolo 9, comma 1, lettera *h)*, modifica la tabella n. 1 allegata al citato decreto legislativo, che riporta il ruolo normale della Guardia di finanza, prevedendovi, tra l'altro, la riduzione da quattro a due anni del ciclo di promozioni definito dalla tabella con riferimento alla categoria del tenente colonnello, che in precedenza riguardava il periodo 2017-2023, mentre ai sensi del decreto in esame viene riferito al periodo 2017-2019. La relazione tecnica afferma che la norma modifica la tabella n.1 in relazione ai requisiti di comando, all'ordine delle promozioni tra comparti e fasce di valutazione, senza modificare il

numero delle promozioni complessive, pertanto l'intervento non determina nuovi o maggiori oneri. Al riguardo, ritiene che andrebbe compiutamente dimostrata l'invarianza complessiva degli effetti determinati dalle norme in esame che da un lato modificano i requisiti di anzianità per il passaggio da una aliquota di valutazione all'altra dei tenenti colonnelli e dall'altro rimodulano i contingenti di promozioni. Segnala inoltre che, con riferimento alla modifica da quattro a due anni del ciclo di promozioni definito con riferimento ai tenenti colonnello, andrebbero chiariti gli effetti finanziari che ne conseguono.

L'articolo 10, comma 1, alla lettera *a)*, integra le disposizioni relative alla nomina e alle attribuzioni del Comandante generale della Guardia di finanza al fine di prevedere il collocamento in soprannumero agli organici del Comandante generale scelto tra i generali di corpo d'armata della Guardia di finanza. Al riguardo, in considerazione della dettagliata esposizione dei profili di computo del maggior onere connesso alla esclusione dal quadro organico dirigenziale della posizione di Comandante generale della guardia di finanza dalla relazione tecnica rappresentata in un orizzonte decennale (2018/2028) come stabilito dall'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità, non formula osservazioni. Ad ogni modo, in relazione ai parametri retributivi considerati dalla relazione tecnica, al lordo della componente contributiva posta a carico dell'Amministrazione, sostiene che andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con la indicazione delle percentuali applicate.

L'articolo 10, comma 2, prevede l'esclusione dal provvedimento di collocamento in aspettativa anche del colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza. Al riguardo, rinvia alle riflessioni formulate in relazione alla modifica di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 9.

L'articolo 12, comma 1, alle lettere *a) – n)*, apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante norme in materia di Isti-

tuzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria e ivi apportando modifiche formali necessarie per adeguare il testo normativo al cambiamento della denominazione di alcune qualifiche del ruolo dei direttori tecnici, ora ruolo dei funzionari tecnici. In particolare, il successivo comma 2 sostituisce le Tabelle A e B allegate al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, concernenti, rispettivamente, le dotazioni organiche dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria Banca Dati DNA e l'equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle dei citati ruoli tecnici, con le Tabelle n. 17 e n. 18, allegate al provvedimento in esame. Al riguardo non ha nulla da osservare, in considerazione della circostanza che le due tabelle sono conformi ai contingenti organici che sono già previsti nelle tabelle che vengono sostituite e ad oggi allegate al decreto legislativo 162/2010.

L'articolo 14, comma 1, alle lettere *a)* – *aa)*, apporta modifiche alle norme di riordino dei ruoli del personale appartenente alla Polizia di Stato, prevedendo la rimodulazione della disciplina dei corsi di aggiornamento e di formazione per i vincitori dei concorsi per vice sovrintendente e per vice ispettore indetti nella fase transitoria (dal 2017 al 2023), nonché la durata minima dei medesimi corsi (non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese per quello per vice sovrintendente e non superiore a sei mesi e non inferiore per quello per vice ispettore). La relazione tecnica certifica poi che gli interventi non comportano oneri aggiuntivi anche nell'eventuale ipotesi di riduzione della durata del corso di formazione, atteso che, con la relazione tecnica di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017, è stato fatto riferimento, come copertura finanziaria, ad una decorrenza giuridica ed economica anteriore a quella a quella in cui si concluderanno i rispettivi corsi di formazione. Al riguardo, osserva che andrebbe meglio esplicitata la ragione per cui la rinnovata disciplina non sarebbe suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri, in quanto si sarebbe fatto riferimento, come copertura

finanziaria « ad una decorrenza giuridica ed economica anteriore a quella a quella in cui si concluderanno i rispettivi corsi di formazione », dal momento che la riduzione della durata nei corsi produce giocoforza l'anticipazione della nomina in ruolo e la « velocizzazione » dell'anzianità di servizio utile agli avanzamenti ai gradi successivi cd. a ruolo « aperto ».

L'articolo 14, comma 1, lettere *b)* e *c)*, introduce l'espressa indicazione della medesima decorrenza giuridica ed economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, per la nomina a vice ispettore dei vincitori del primo concorso interno già bandito e del concorso a 1.000 posti – i cui posti possono essere eventualmente incrementati di 500 unità attraverso la contestuale riduzione dei posti per il secondo concorso per vice ispettori – riservati ai soli sovrintendenti capo più anziani, con la previsione della precedenza dell'iscrizione in ruolo dei vincitori dei medesimi concorsi, con almeno due anni di anzianità nella qualifica di sovrintendente capo al 1° gennaio 2017, già destinatari della specifica riserva di posti a salvaguardia della maggiore anzianità effettiva nel ruolo. La relazione tecnica precisa che tali interventi hanno una funzione parzialmente « deflativa » del contenzioso in atto: infatti, l'incertezza interpretativa connessa alla mancata espressa indicazione, nel provvedimento di riordino, di una decorrenza certa della nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, ha determinato un significativo ricorso al giudice amministrativo. L'intervento, limitatamente all'eventuale incremento di n. 500 posti di vice ispettore per il richiamato concorso per 1.000 posti di vice ispettore comporta un maggior onere. Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, relativamente all'anticipazione della decorrenza del grado di sovrintendente coordinatore e successivi dal 2018, considerando l'analitica rappresentazione esposta in relazione tecnica del maggior onere atteso nell'arco del decennio 2017/2028 a ragione dei 500 previsti posti nei concorsi ad ispettore, richiede conferme anche in merito alla

congruità degli elementi singolarmente considerati nel calcolo; delle differenze retributive, in ogni grado di anzianità (assegno *ad personam*, vice ispettore + 17 e +27 anni di servizio) tra sovrintendente capo (dei vari livelli di anzianità) e ispettore (dei vari livelli di anzianità) (Tabella 2), al lordo degli oneri contributivi a carico dell'amministrazione, ivi fornendosi anche i prospetti di computo degli oneri e l'indicazione delle aliquote applicate.

L'articolo 14, comma 1, lettera e) e lettera q), precisa la decorrenza giuridica al 1° gennaio 2017 e non già al 1° ottobre 2017 delle promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi nella fase transitoria, per effetto della riduzione delle permanenze. La relazione tecnica certifica che l'intervento non comporta comunque nuovi o maggiori oneri, atteso che quelli connessi alla corretta decorrenza delle predette promozioni al 1° gennaio 2017 sono già stati considerati nella relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 95 del 2017. Al riguardo, non formula osservazioni, nel presupposto che l'anticipazione degli effetti degli avanzamenti al 1° gennaio 2017, anziché al 1° ottobre 2017, risulti esser stata già scontata nei calcoli riportati dalla relazione tecnica annessa al decreto legislativo n. 95 del 2017, circostanza che andrebbe comunque confermata.

L'articolo 14, comma 1, la lettera f), dispone « il recupero » per il prossimo concorso per 300 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento dei posti non coperti (136 unità) nel precedente concorso per 1.500 vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, nonché la possibilità di rimodulare la durata del relativo corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, fissandolo in un arco temporale non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, in sostituzione dell'originario periodo di sei mesi. La relazione tecnica precisa che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che i 136 posti che potranno aggiungersi ai 300 risultano già coperti finanziariamente, con decorrenza giuridica ed economica prece-

dente a quella che avranno i vincitori del concorso a 300 posti. Al riguardo, in considerazione del fatto che gli effetti riconducibili alla norma risultano comunque già scontati nell'ambito dei tendenziali a legislazione vigente, non formula osservazioni.

L'articolo 14, comma 1, lettera o), integra la disciplina del concorso interno per vice ispettore tecnico, prevedendo l'utilizzo anche dei posti disponibili nella dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici al 31 dicembre 2018. La relazione tecnica certifica che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che all'incremento dei posti per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici attraverso concorso interno corrisponderà una contestuale corrispondente riduzione dei posti per i concorsi interni per vice ispettore, i cui oneri sono già stati considerati nella relazione tecnica allegata al medesimo decreto legislativo. Al riguardo, ivi trattandosi di integrazione che lascia inalterati gli effetti già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente, non formula osservazioni.

L'articolo 14, comma 1, la lettera z), reca l'indicazione della decorrenza del 1° gennaio 2017 per la promozione alla qualifica di orchestrale di primo livello, degli orchestrali ispettori superiori tecnici, in analogia a quanto previsto anche per le corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia con la finalità di superare incertezze emerse in sede applicativa. Secondo la relazione tecnica l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che il relativo onere è stato già considerato dalla relazione tecnica allegata al decreto legislativo. Al riguardo, non formula osservazioni, nel presupposto che gli effetti della norma in esame risultino già scontati nei tendenziali di spesa in quanto contemplati nella quantificazione degli oneri connessi al riordino di cui alla relazione tecnica annessa al decreto legislativo n. 95 del 2017, circostanza che però andrebbe opportunamente confermata.

L'articolo 14, comma 1, la lettera aa), prevede concorsi straordinari interni per

titoli relativi al transito nei ruoli tecnici del personale del ruolo ordinario con un'età non inferiore a 50 anni – in posizione di soprannumero e con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo di origine – per lo svolgimento di compiti per i settori di « supporto logistico e supporto logistico-amministrativo », nonché all'accesso al settore logistico e al settore logistico-amministrativo dei ruoli tecnici del personale dei ruoli ordinari che svolge da almeno cinque anni funzioni del settore sanitario, anche se privo dello specifico titolo abilitativo, nonché alla qualifica di vice ispettore tecnico del personale del ruolo dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo. La relazione tecnica certifica che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che al predetto eventuale transito e accesso nella qualifica di vice ispettore tecnico, in posizione soprannumeraria, corrisponde l'indisponibilità di posti nella qualifica di provenienza, nonché nei concorsi interni nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori, attraverso la prevista indisponibilità dei posti nel ruolo degli ispettori. Al riguardo, non formula osservazioni, posto che al fine di assicurare la neutralità delle disposizioni in esame, a fronte della creazione di posizioni soprannumerarie nel ruolo tecnico si prevede l'indisponibilità di un numero di posti, equivalenti sotto il profilo finanziario, nei livelli iniziali della carriera, sia per il reclutamento esterno che per i concorsi interni nel ruolo degli ispettori.

L'articolo 15, comma 1, lettera *a*), dispone « il recupero » di 5 posti da dirigente generale già previsti come posizione di fuori ruolo presso il SISDE dalla legge istitutiva della DIA, con il contestuale incremento della dotazione organica dei dirigenti generali (da 27 a 32). Al riguardo, rinvia all'articolo 2, comma 2, e alle osservazioni in merito formulate.

L'articolo 15, comma 1, la lettera *b*), prevede che l'Amministrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso

concorso interno presso gli Istituti di Istruzione, Centri o Scuole della Polizia di Stato, possa articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, fermo restando la diversa anzianità di iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato. Al riguardo, ritiene che andrebbe chiarito se la previsione di più percorsi formativi attraverso la predisposizione di più cicli didattici, possa ritenersi esperibile potendo avvalersi a tal fine l'Amministrazione della pubblica sicurezza delle sole risorse che sono per essa già previste ai sensi della legislazione vigente.

L'articolo 16 modifica in più parti l'articolo 36 che reca disposizioni transitorie sul riordino dei ruoli del personale delle forze di Polizia. In particolare, il comma 1, lettera *e*), modifica la disciplina in tema di inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale. Si prevede la possibilità di conferire nel 2019 una promozione ulteriore al grado di generale di brigata rispetto a quanto già previsto dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei dati riportati nella tabella B1 della relazione tecnica, non formula osservazioni.

L'articolo 17, comma 1, lettere *a*) – *g*), reca la modifica parziale di alcune disposizioni transitorie relativamente all'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, prevedendosi tra l'altro che, per il periodo transitorio e dunque fino al 2022, la durata dei corsi di formazione per i vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente è fissata in un periodo non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e la determinazione delle modalità attuative dei corsi stessi è rinviata ad un decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. La relazione tecnica

assicura infine che gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri. Al riguardo, premesso che tra l'altro il dispositivo provvede a stabilire una durata dei corsi inferiore, per gli avanzamenti interni a vice sovrintendente, rispetto a quella già prevista dalla legislazione vigente, ritiene che andrebbero considerati gli effetti in termini di maggiori oneri rispetto a quelli contemplati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente connessi agli avanzamenti automatici per anzianità ai gradi successivi della carriera sottufficiali del Corpo della Polizia penitenziaria.

L'articolo 17, comma 1, lettera *b*), dispone l'incremento dei posti, da 50 ad 80, del concorso interno per titoli, per l'accesso, per una sola volta, al ruolo direttivo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria. La ridefinizione della disciplina del corso, con riferimento alle modalità e alla durata del corso di formazione, compresa tra un massimo di sei mesi ed un minimo di tre mesi, è rinviata ad un decreto del Capo del Dipartimento. Al riguardo, con riferimento agli oneri quantificati dalla relazione tecnica, premesso che l'attivazione di un ruolo direttivo ad esaurimento nell'ambito della dotazione organica dei funzionari dell'amministrazione penitenziaria per n. 30 posti è accompagnata da una relazione tecnica che reca l'esposizione delle retribuzioni annue e del differenziale tra gli importi spettanti alla qualifica di ispettore capo e ispettore superiore della polizia penitenziaria e commissari del ruolo direttivo della medesima per il periodo 2020-2028, osserva che andrebbero richiesti i prospetti di computo dei singoli emolumenti compresi valori retributivi annui, analogamente a quanto riportato dalla relazione tecnica per gli inquadramenti nel ruolo ad esaurimento del personale non direttivo e non dirigente della Polizia di Stato.

L'articolo 17, comma 1, la lettera *d*), fissa la decorrenza giuridica al 1° gennaio 2017 e non più al 1° ottobre 2017 delle promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi nella fase transitoria, per effetto della riduzione delle permanenze. Al riguardo, ritiene che

andrebbe confermato che la validità della norma di riduzione del periodo di anzianità, ai fini dell'avanzamento prevista dagli articoli del decreto legislativo n. 443 del 1992, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, anziché con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017 come previsto dalla norma vigente, non determini un'alterazione degli effetti di spesa, rispetto a quelli già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente per il medesimo anno.

L'articolo 17, comma 1, la lettera *f*), prevede la possibilità di articolare ed organizzare i corsi di formazione del personale del Corpo della Polizia penitenziaria vincitore del medesimo concorso in più cicli didattici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori del medesimo concorso. Al riguardo, come già visto per le disposizioni di analogo tenore previste per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, osserva che andrebbe chiarito se la previsione di più percorsi formativi attraverso la predisposizione di più cicli didattici possa ritenersi esperibile, potendo avvalersi a tal fine l'Amministrazione della pubblica sicurezza delle sole risorse che sono per essa già previste ai sensi dalla legislazione vigente.

L'articolo 18, comma 1, alle lettere *a*) – *g*), reca modifiche ed integrazioni all'articolo 45 recante Disposizioni finali e finanziarie del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni finali e finanziarie per le Forze di polizia. In particolare, il comma 1, lettera *c*), introduce una norma di salvaguardia per i vice questori e qualifiche e gradi corrispondenti che al 1° gennaio 2018 risultavano essere in possesso di un'anzianità di ruolo superiore a 13 anni e inferiore a 18 anni. La relazione certifica che con la disposizione in esame si elimina uno « scavalcamento temporaneo » nel trattamento economico di funzionari e ufficiali promossi alla qualifica di vice questore o al grado di tenente colonnello prima del 1° gennaio 2018, da parte dei vice questori aggiunti/maggiori con pari anzianità di servizio promossi successivamente. Al riguardo, os-

serva che andrebbe chiarita la ragione per cui le differenze retributive cui la norma pone termine fossero di ammontare molto diverso nell'Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza. Infatti, pur avendo gli stessi trattamenti economici di partenza (39.865 euro), in virtù della norma gli interessati appartenenti ai Carabinieri avranno un nuovo trattamento di 42.280 euro mentre gli interessati appartenenti alla Guardia di Finanza avranno un nuovo trattamento di 40.130 euro, essendo le differenze retributive rispettivamente di 2.414 euro e 264 euro. Andrebbero pertanto fornite maggiori informazioni sui parametri che determinano tale differenza di trattamento economico.

L'articolo 18, comma 1, lettera *f*), prevede che per il 2019 non sono computate nel numero delle promozioni annuali da effettuare nell'Arma dei Carabinieri conferimenti conseguenti alla cessazione dei motivi della sospensione discrezionale di cui all'articolo 1089 del Codice dell'ordinamento militare. Secondo la relazione tecnica l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, poiché non prevede variazioni della dotazione organica. Al riguardo, evidenzia che la norma, consentendo di non computare tra le promozioni per il 2019 quelle avvenute a seguito di cessazione dei motivi della sospensione discrezionale di cui all'articolo 1089 del Codice dell'ordinamento militare, neutralizza l'efficacia della disposizione contenuta nel medesimo articolo 1089 che prevede di computare la promozione in quelle da effettuare l'anno successivo nel caso in sia stato raggiunto il limite massimo di promozioni stabilite per l'anno. Ritiene quindi opportuno un chiarimento sulle ricadute finanziarie di questa possibile mancanza di compensazione delle promozioni nell'anno successivo.

L'articolo 18, comma 1, lettera *g*), inserisce tra le norme « contrattuali » estese al personale dirigente delle Forze di polizia dal decreto legislativo n. 95 del 2017 il richiamo all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 2009, relativo all'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di

volò, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Secondo la relazione tecnica l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che erano già stati considerati gli effetti finanziari del richiamo anche al predetto articolo 11. Al riguardo, non formula osservazioni, nel presupposto che l'indennità in parola risulta esser stata già considerata nella determinazione degli oneri conseguenti al riordino delle carriere dalla relazione tecnica annessa al decreto legislativo n. 95 del 2017, circostanza per cui richiede una conferma.

L'articolo 19 reca la modifica dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, che ha introdotto una nuova disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, con la contestuale istituzione di un'area di negoziazione dirigenziale. In particolare si prevede la disapplicazione, per il triennio 2018-2020, della disposizione relativa alla destinazione della rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente per il finanziamento del relativo « contratto » per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del meccanismo di raccordo per i dirigenti militari, atteso che, per il suddetto triennio, è già prevista una adeguata copertura finanziaria. Al riguardo, non formula osservazioni, trattandosi di risorse comunque destinate al trattamento accessorio. Ad ogni modo, pur trattandosi di effetti che sono comunque già contemplati dai tendenziali di spesa a legislazione vigente, evidenzia che la disapplicazione della clausola prevista dalla norma vigente per le annualità del triennio 2018-2020, determina, giocoforza, l'ampliamento della quota delle risorse già disponibili, per lo stesso triennio 2018-2020, ai fini dell'adeguamento del trattamento accessorio. Circostanza, quest'ultima, su cui richiede un chiarimento.

L'articolo 22 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento nell'ambito della quota di risorse ancora disponibili per la revisione

dei ruoli delle Forze di polizia. Al riguardo, osserva che andrebbe confermata l'esistenza delle citate disponibilità nel bilancio in gestione alla prevista data di emanazione dello schema di decreto legislativo in esame, fornendosi l'indicazione del capitolo di bilancio interessato. Inoltre, in merito allo scrutinio degli effetti finanziari che scaturiscono dal provvedimento, pur considerando che trattasi di norme tutte comportanti maggiori spese di natura economica corrente (personale) e che al solito tali spese sono contraddistinte da una certa « simmetria » nella contabilizzazione degli effetti d'impatto sui singoli saldi di finanza pubblica, evidenzia che la tabella di sintesi AA allegata alla relazione tecnica espone invece la gamma degli oneri in termini assai più « sintetici »: in tal senso, ritiene che il Governo dovrebbe esplicitare l'impatto, per ciascuna annualità, delle singole norme sui tre saldi di finanza pubblica e dei relativi effetti indotti. In merito poi al comma 2 del medesimo articolo 22, che dà conto degli effetti indotti inclusi negli oneri oggetto di copertura, rileva sul piano formale che il riferimento dovrebbe essere all'articolo 18, comma 1, lettera c), e non all'articolo 19 che non reca una lettera c) ed è norma priva di oneri secondo la relazione tecnica. Si dovrebbe quindi trattare dell'estensione alle forze armate della speciale disciplina prevista per le Forze di Polizia dal citato articolo 18. Su tali aspetti ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Atto n. 36.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, nell'illustrare lo schema di decreto in esame, rileva quanto segue.

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 97 del 2017 e al decreto legislativo n. 139 del 2006, concernentile funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente l'ordinamento del personale del medesimo Corpo.

Il provvedimento è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6 della legge n. 124 del 2015 ed è corredato di relazione tecnica.

Segnala che nell'esposizione considererà le sole norme ritenute meritevoli di interesse per i profili finanziari.

Con riferimento agli articoli da 1 a 10, recanti Revisione dell'Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è adottato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015, con finalità integrative e correttive del decreto legislativo n. 97 del 2017 – relativo all'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – adottato, a sua volta, in attuazione della delega legislativa prevista dal medesimo articolo 8 della legge n. 124 del 2015. A tal fine lo schema di decreto legislativo in esame interviene con modificazioni che riguardano il decreto legislativo n. 97 (articoli 8, 9 e 10 del decreto in esame) operando altresì una complessiva riformulazione del decreto legislativo n. 217 del 2005 (articoli da 2 e 7

del decreto in esame) che disciplina l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Gli articoli 2 e 3, in particolare, prevedono un complesso e articolato quadro di interventi, tra i quali quelli finanziariamente più qualificanti appaiono i seguenti:

la complessiva rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente che esercita funzioni operative prevedendo la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori), l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del periodo di effettivo servizio nella qualifica, utile ai fini del suo conseguimento), la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alle qualifiche superiori con la previsione del meccanismo di accesso a « ruolo aperto »;

l'istituzione di nuovi ruoli del personale non direttivo e non dirigente espletante funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera analogo a quello previsto per il personale con funzioni operative;

l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente esercitante funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari);

l'istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti);

l'istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi);

la rimodulazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative con la ridefinizione dei percorsi di carriera;

l'istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative;

l'istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento, ad integrazione di quelli già previsti nel settore antincendio dal decreto legislativo n. 97 del 2017.

Al complesso delle citate misure, e alle altre misure disciplinate dal provvedimento in esame sono associati (articolo 10, comma 2, capoverso articolo 17-ter) oneri pari a euro 16.030.000 corrispondenti a quelli complessivamente quantificati dalla relazione tecnica e riportati sinteticamente nelle Tabelle da 1 a 12, contenute nella stessa relazione tecnica. In proposito evidenzia che, in base ai dati e agli elementi forniti dalla relazione tecnica e dagli allegati dalla stessa richiamati, l'entità degli oneri è stata determinata sulla base delle innovazioni prodotte dai summenzionati interventi applicando alle dotazioni organiche effettive delle singole qualifiche i nuovi parametri stipendiali e i criteri di avanzamento e promozione « a ruolo aperto » alla qualifica superiore. La relazione tecnica indica in modo analitico i dati risultanti dai procedimenti di stima e le sottostanti informazioni, di tipo statistico-amministrativo, nonché l'iter logico seguito ai fini della quantificazione. Premesso, pertanto, che le quantificazioni appaiono corrette sulla base dei dati esposti e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica, evidenzia i seguenti aspetti, sui quali andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione.

Con riferimento, in generale, alle procedure di riqualificazione del personale e alle accelerazioni dei percorsi di carriera previsti dal provvedimento, osserva che le stesse appaiono suscettibili di determinare un conseguente potenziamento delle dotazioni organiche delle qualifiche più elevate con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche di quelle inferiori. Ritiene che andrebbe chiarito se tale configurazione risulti coerente con le esigenze operative del Corpo al fine di escludere che, per effetto delle stesse, possano porsi le premesse di futuri oneri, cui far fronte

mediante una ridefinizione delle dotazioni per le qualifiche di base, con conseguenti assunzioni ovvero mediante il ricorso a personale esterno di supporto.

Con riferimento alla rideterminazione in aumento del ruolo del personale specialista – aeronaviganti, specialità nautiche e sommozzatori (articolo 2, capoverso articoli da 29 a 65), la relazione tecnica asserisce che la stessa è disposta con parallela riduzione dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative. Tuttavia gli effetti netti delle modifiche apportate determinano un incremento di 20 unità nel predetto ruolo specialista. Osserva che andrebbero forniti elementi volti a dimostrare la complessiva compensatività, sul piano finanziario, delle variazioni introdotte al fine di escludere maggiori oneri. Con riferimento ai ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative (articolo 3, comma 1, capoverso, articoli da 141 a 152), ritiene opportuno che sia chiarito attraverso quali meccanismi contabili le somme del Fondo di produttività spettanti ai Direttori vicedirenti a titolo di produttività e straordinari, possano essere invece destinate alla remunerazione dei dirigenti. In merito al concorso straordinario per il reclutamento dei dirigenti previsto dall'articolo 260, comma 1, lettera a), evidenzia che la quantificazione proposta presuppone che il concorso si svolga nel 2019 laddove la norma in questione non dispone espressamente questo vincolo. Evidenzia, pertanto, che andrebbe esclusa un'eventuale anticipazione al 2018 al fine di evitare oneri aggiuntivi.

Con riguardo all'istituzione del nuovo ruolo dei direttivi tecnico-scientifici (articolo 3, comma 1, capoverso, articoli da 171 a 177), osserva che non è prevista l'assegnazione di unità di personale alle funzioni espressamente previste con riguardo al predetto ruolo. L'istituzione del ruolo sembra quindi costituire la premessa per l'emanazione di futuri provvedimenti volti ad assegnare personale al ruolo medesimo, per i quali non è individuato uno specifico finanziamento. Ritiene, pertanto, necessario che siano valutati i possibili oneri consequen-

ziali alla scelta di natura organizzativa effettuata con l'emanazione delle norme in oggetto ovvero siano indicati i ruoli per i quali si assume che la dotazione organica di fatto possa essere ridotta per l'alimentazione del ruolo in oggetto.

In merito ai ruoli dei direttivi e dirigenti sanitari e ginnici sportivi (articolo 3, comma 1, capoverso articoli da 178 a 197; articolo 8, comma 2, capoverso articoli 13-*octies*, 13-*novies*, 13-*decies*, 13-*undecies*), osserva che né dalla norma né dalla relazione tecnica si evince un espresso divieto di procedere alla nomina di dirigenti fintanto che risultino ancora in servizio quelli assegnati ai corrispondenti ruoli ad esaurimento dei dirigenti in questione. In proposito evidenzia che, ove non risultasse rispettato tale divieto, la dotazione organica dei predetti dirigenti risulterebbe raddoppiata, con conseguente insorgenza di oneri. In proposito ritiene quindi necessario acquisire un chiarimento dal Governo.

Con riferimento all'articolo 5, comma 1, capoverso articoli da 245 a 259, osserva che tali disposizioni recano la disciplina dell'inquadramento del personale del Corpo nazionale e appaiono strumentali alla ridefinizione dei ruoli e delle qualifiche, nonché all'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, disposte dagli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame. Come evidenziato dalla relazione tecnica i maggiori oneri derivati da tali previsioni sono ricompresi nelle stime complessive di spesa derivanti dall'istituzione dei nuovi ruoli dei direttivi logistico-gestionali e informatici di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articoli da 173 a 177 del provvedimento in esame e sono riferiti alla differenza retributiva esistente tra la retribuzione stipendiale dirigenziale e quella percepita dal personale direttivo, nel cui ruolo la dotazione organica viene diminuita in numero corrispondente. Non formula peraltro osservazioni in proposito sulla base di tale presupposto.

Non ha nulla da osservare, altresì, con riguardo alle norme introdotte dall'articolo 9, comma 1 e comma 2, capoverso articoli da 14-*bis* a 14-*septies*, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Con specifico riferimento all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 14-*sexies*, comma 1, che garantisce al personale appartenente al gruppo sportivo Vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale l'applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, nonché gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 97 del 2017, pur considerato quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, osserva che ne andrebbe, comunque, confermata la natura ricognitiva di quanto già previsto a normativa vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che al comma 2, capoverso 17-*ter*, la disposizione in esame prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal decreto legislativo n. 97 del 2017, recante le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come modificato dal presente provvedimento, si provveda mediante utilizzo del « fondo per l'operatività del soccorso pubblico », istituito dall'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 97.

A questo riguardo ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 15, il « fondo per l'operatività del soccorso pubblico » poteva essere destinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all'erogazione di specifiche misure nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, facendo comunque salva l'eventuale quota da destinare al rifinanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nel ricordare che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato adottato in data 14 febbraio 2018, evidenzia che le risorse stanziare nel predetto fondo, pari a 103.030.000 euro annui, al netto di quelle utilizzate dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pari a 87 milioni di euro annui,

risultano corrispondenti a quelle necessarie alla copertura degli oneri indicati dalla disposizione in esame, pari, come detto, a 16.030.000 euro annui.

Tutto ciò considerato, pur rilevando che il fondo utilizzato reca le occorrenti disponibilità, ritiene comunque necessario acquisire chiarimenti del Governo in merito ai seguenti aspetti:

all'opportunità di indicare la clausola di copertura finanziaria come disposizione a sé stante e non come novella al decreto legislativo n. 97, del 2017, giacché gli oneri oggetto di copertura non sembrano derivare esclusivamente dalle modifiche introdotte al predetto decreto;

all'opportunità di riformulare l'autorizzazione di spesa come mera previsione e non come limite massimo di spesa, giacché essa si riferisce ad oneri attinenti al trattamento economico del personale che, in quanto tali, risultano incomprimibili nell'ambito di un tetto di spesa, intendendosi con ciò automaticamente applicabile, così come accade per ogni previsione di spesa, la clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009;

all'opportunità di precisare, nella clausola di copertura finanziaria, che gli oneri oggetto di copertura hanno carattere annuale.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO 1

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.
C. 1004 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

31 LUG. 2018

1-1045

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento Rapporti con il Parlamento

E, p.c.:

Al Ministero dell'Interno
- Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Loro sedi.

OGGETTO: A.C. 1004 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. **Trasmissione Relazione Tecnica positivamente verificata.**

Si trasmette, per il seguito di competenza, la Relazione Tecnica al passaggio, ex articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009, predisposta dal Ministero dell'Interno, positivamente verificata dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

654



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO XII

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
31 LUG. 2018
Prot. n. 1-1044

Roma, 31 LUG. 2018

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

Prot. N. 186952/2018
Prot. Entrata N. 018681/2018
Allegati:
Risposta a nota del:

e, p. c All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: AC 1004 - Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno
RELAZIONE TECNICA AL PASSAGGIO.

E' stata esaminata la relazione tecnica di passaggio alla Camera dei Deputati, concernente il disegno di legge in oggetto, recante "Disposizioni urgenti in oggetto per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici", integrata nella parte relativa all'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce la stessa positivamente verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prot: RGS 0186817/2018

RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO

Lo schema di decreto-legge persegue l'esigenza, di carattere straordinario e urgente, di incrementare, per l'anno 2018, la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici nelle attività di controllo e di sicurezza attraverso la cessione a titolo gratuito, da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e della Guardia di finanza, di unità navali, nonché assicurando le risorse necessarie per garantirne la manutenzione fino al 31 dicembre 2018 e lo svolgimento di attività addestrative e di formazione del personale della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.

Le Amministrazioni che partecipano alla suddetta operazione sono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, si provvede alla cessione di complessive 12 unità navali così ripartite:

- a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: fino a un massimo di n. 10 unità navali, in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
- b) Ministero dell'economia e delle finanze: fino a un massimo di n. 2 unità navali in dotazione alla Guardia di finanza.

In particolare, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera contribuisce attraverso la cessione delle seguenti "unità navali CP", classe 500, contraddistinte dai numeri CP 515, CP 516, CP 517, CP 518, CP 519, CP 520, CP 521, CP 522, CP 526, CP 535.

Per la materiale cessione delle suddette unità navali sono previsti interventi di manutenzione finalizzati a ripristinare la perfetta efficienza compresa la cancellazione della livrea. Il costo complessivamente stimato per detti lavori è pari a euro 500.000 (allegato n. 1, colonna 3).

Il trasferimento dai porti italiani a quelli libici avverrà in "convoglio" con l'assistenza di unità maggiori; pertanto, nel calcolo delle spese da sostenere si è tenuto conto del costo aggiuntivo relativo alle spese delle unità di altura impiegate per il supporto al "convoglio" durante il trasferimento (2 classi 200 ed una classe Dattilo) per un onere complessivo di euro 195.000, inclusi euro 12.000 di costi di personale (allegato n. 1, colonna 4).

Più nel dettaglio, si precisa che sono stati stimati quattro giorni di navigazione comprensivi delle eventuali soste tecniche. Il personale impiegato (3 persone per unità navale) percepirà il compenso forfettario di impiego (ex art. 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163) stimato, come detto, in euro 12.000, secondo quanto si evince dalla tabella sottostante.

A. GIORNI DI NAVIGAZIONE	B. N° PERSONE	C. N° MOTOVEDETTE	D. IMPORTO GIORNALIERO MEDIO (lordissimo)	• TOTALE • A x B x C x D
4	3	10	100,00	€ 12.000,00

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei suddetti mezzi è stata presa a riferimento la tabella di onerosità della classe (costi per ora di navigazione).

Inoltre, in attesa che la componente manutentiva libica acquisisca le necessarie capacità tecniche, è stata prevista la fornitura di un "supporto logistico" fino al 31 dicembre 2018 da assicurarsi in territorio libico da parte di idoneo operatore economico. In ragione del particolare contesto ambientale e della situazione geo-politica la spesa stimata è di euro 500.000 (allegato n. 1, colonna 5).

Prot: RGS 0186817/2018

La Guardia costiera curerà anche la formazione e l'addestramento del personale della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.

La quantificazione dei costi ha considerato un corso della durata di 28 giorni, a favore di 20 frequentatori.

Per il calcolo degli oneri, determinati in complessivi euro 300.000 (allegato n. 1, colonna 6), sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- costi del personale (compenso forfettario di impiego e fuori sede) impiegato dal Corpo nelle attività formative (lo stesso prevede sia il personale impiegato nell'attività didattica in aula che l'utilizzo di due motovedette classe 500, con i rispettivi equipaggi di 4 militari cadauna);
- costi di personale relativi all'invio in missione presso la sede di Messina di un ufficiale formatore e del trattamento straordinario di un ufficiale che assolverà le funzioni di ufficiale di collegamento e *tutor*;
- costi di viaggio del personale frequentatore libico;
- costi di vitto e alloggio per ciascun partecipante al *training* presso apprestamento civile;
- costi per l'acquisto di ausili didattici necessari per lo svolgimento delle lezioni;
- costi per l'utilizzo e l'acquisto di beni e materiali per l'effettuazione del corso;
- costi orari di impiego delle motovedette per le attività formative in mare, desunto dalle relative tabelle di onerosità;
- costi di somministrazione di *kit* didattici, vestiario e dispositivi di protezione individuale per i frequentatori;
- costo del servizio di interpretariato, desunto dai valori attuali di mercato;
- costi di assicurazione sanitaria, visti e diaria a favore dei frequentatori;
- costi indivisibili della struttura che ospiterà il corso, calcolati nella percentuale del 6,5% sul totale dei costi diretti.

Costi	unità di misura	numero di unità	Costo unitario (in EUR)	Costo totale (in EUR)
1. Risorse umane				
1.1 Costo del personale				
1.1.1 Personale impiegato come accompagnatore ed Ufficiale di collegamento (oneri di straordinario - media 2 ore giorno per 28 giorni)	Per giorno	56	18	€ 1.008,00
1.1.2 Personale istruttore impiegato a bordo delle vedette Compenso forfettario di Impiego e Indennità di fuori sede per 8 militari (equipaggio di due motovedette) per 40 giorni (trasferimento dei mezzi più 28 giorni di corso)	Per giorno	320	100	€ 32.000,00
1.2 Costi di missione				
1.2.1 Personale istruttore di aula avviato in missione a Messina per 28 giorni di corso più viaggio	Per giorno	30	110	€ 3.300,00
1.2.2 Frequentatori del corso (albergo e vettovagliamento)	Per diem	560	170	€ 95.200,00
Subtotale risorse umane				€ 135.008,00
2. Costi di viaggio				
2.1. Viaggio aereo A\R per corsisti	Per flight	20	2000	€ 40.000,00
2.2 Trasporti locali da e per aeroporto per corsisti	Per flight	20	60	€ 1.200,00

Prot: RGS 0186817/2018

Costi	unità di misura	numero di unità	Costo unitario (in EUR)	Costo totale (in EUR)
2.3 Costi di Viaggio personale istruttore in aula da inviare in missione a Messina	Per viaggio A/R	1	400	€ 400,00
Subtotale viaggi				€ 41.600,00
3. Forniture ausili didattici				
3.2 Acquisizione di ausili didattici di aula e di bordo	Per kit	1	15000	€ 15.000,00
Subtotale forniture ausili didattici				€ 15.000,00
4. Equipaggiamento e beni di consumo utili all'effettuazione del corso				
4.1 Costo veicolo per trasferimenti da centro di formazione ad albergo dei corsisti	Per corso	1	225	€ 225,00
4.2 Beni di consumo	Per corso	1	1203	€ 1.203,00
4.4 Costi di impiego delle motovedette per attività formativa (4 ore al giorno per 28 giorni)	per ora	224	66,18	€ 14.824,32
Subtotale forniture ausili didattici				€ 16.252,32
5. Altri costi				
5.1 Fornitura di Pubblicazioni per i corsisti	kit	20	60	€ 1.200,00
5.5 Interpretariato per effettuazione corsi e traduzione testi di studio	package	1	46809,82	€ 46.809,82
5.6 vestiario e DPI per corsisti	kit	20	600	€ 12.000,00
Subtotale altri costi				€ 60.009,82
6. Altro				
6.1 Assicurazione sanitaria	Package	20	320	€ 6.400,00
6.2 Visti	Number	20	70	€ 1.400,00
6.3 diaria per i corsisti	per giorno	560	17	€ 9.520,00
Subtotale altro				€ 17.320,00
Subtotale costi diretti				€ 201.690,14
8. Costi di struttura indivisibili calcolati in quota parte	6,5%			€ 18.309,86
9. Totale costi (20 corsisti per 28 giorni di corso)				€ 300.000,00

La previsione di spesa complessivamente considerata è, dunque, pari a euro 1.495.000 (allegato n. 1, colonna 7).

La Guardia di finanza contribuisce, a sua volta, attraverso la cessione di 2 unità navali da 27 metri della classe Corrubia, della stessa tipologia dei Guardacoste ex classe Bigliani già riconsegnati alle Autorità di quel Paese nella primavera del 2017 ed ancora oggi impiegati dalla Guardia costiera libica nel pattugliamento delle aree marittime di loro competenza.

Per la materiale cessione a titolo definitivo delle suddette due unità navali, denominate G. 92 Alberti e G. 115 Zanotti, sono previsti interventi di manutenzione finalizzati a ripristinarne la perfetta efficienza compresa il cambio della livrea esterna e lo sbarco dell'armamento fisso e di tutte le strumentazioni/dotazioni classificate.

Il costo complessivamente stimato per detti lavori è pari a euro 430.000 (allegato n. 2, colonna 3).

La consegna delle unità avverrà nel territorio nazionale. Non sono previsti oneri di personale del Corpo per il trasferimento delle unità navali in territorio estero. Infatti, al termine della formazione,

Prot: RGS 0186817/2018

l'attività verrà effettuata direttamente dagli equipaggi libici per un onere complessivo di € 25.000,00 relativo al solo costo del carburante (allegato n. 2, colonna 4).

Inoltre, in attesa che la componente manutentiva libica acquisisca le necessarie capacità tecniche, è stata prevista la fornitura di un "supporto logistico" fino al 31 dicembre 2018 da assicurarsi in territorio libico da parte di idoneo operatore economico o, in subordine, da personale tecnico del Corpo. In ragione del particolare contesto ambientale e della situazione geo-politica, la spesa stimata del servizio di "supporto logistico" ammonta a euro 170.000, comprensiva di un *kit* di ricambi (fornito per ciascun Guardacoste) per le manutenzioni degli apparati di propulsione - *step* 250 e 500 ore moto - e dei gruppi elettrogeni - *step* 200 e 400 ore di funzionamento (allegato n. 2, colonna 5).

La Guardia di Finanza curerà anche l'addestramento dei due equipaggi di 14 unità ciascuno (per un totale di 28 + 2 *tutor*), presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza. Il corso di formazione avrà la durata di tre settimane (22 giorni solari), con un costo unitario giornaliero a persona stimato in euro 606,06.

Per la quantificazione, determinata in complessivi euro 400.000 (allegato n. 2 colonna 6), sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- costi del personale impiegato dal Corpo nelle attività formative, oneri di insegnamento stimati per n. 9 docenti;
- oneri di straordinario ed altre indennità per il personale incaricato dell'attività di tutor;
- costi di viaggio del personale frequentatore libico (con vettore aereo civile);
- costi di vitto e alloggio per ciascun partecipante al training presso apprestamento civile;
- costi per acquisto ausili didattici necessari per lo svolgimento delle lezioni;
- costi per l'utilizzo e l'acquisto di beni e materiali per l'effettuazione del corso;
- costi orari di impiego dei n. 2 Guardacoste classe "Corrubia" per le attività formative in mare;
- costo del servizio di interpretariato (n. 3 per ogni equipaggio) desunto dai valori attuali di mercato;
- costi di assicurazione a favore dei frequentatori;
- oneri per cerimonia finale di consegna unità navali;
- costi per tasse governative a favore dei frequentatori.

Budget per il corso (28 frequentatori + 2 tutor per 3 settimane - 22 giorni solari di corso)	unità di misura	numero di unità	Costo unitario (in EUR)	Costo totale (in EUR)
1. Risorse umane				
1.1 Costo del personale				
1.1.1 Oneri di insegnamento: per 380 periodi pratici e 182 teorici di lezione	periodi teorici pratici	182 380	€ 41,31 € 20,65	€ 15.365,42
1.1.2 Oneri di straordinario maturato per i <i>tutor</i> del Corpo: 10 ore per 22 giorni	ore di straordinario	220	€ 17,95	€ 3.949,00
1.1.3 Oneri per altre indennità per personale di scorta h.24 alla delegazione: nr.3 militari per 22 giorni	indennità giornaliere	66	€ 18,20	€ 1.201,20
1.2 Costi di missione				
1.2.1 Oneri di vitto e alloggio in pensione completa presso strutture civili per i frequentatori del corso	per 22 giorni	30	€ 250,00	€ 165.000,00
Sub-totale risorse umane				€ 185.515,62

Prot: RGS 0186817/2018

Budget per il corso (28 frequentatori + 2 tutor per 3 settimane - 22 giorni solari di corso)	unità di misura	numero di unità	Costo unitario (in EUR)	Costo totale (in EUR)
2. Costi di viaggio				
2.1. Viaggio aereo verso l'Italia per corsisti e accompagnatori con vettore civile	passaggeri	30	€ 1.000,00	€ 30.000,00
Sub totale viaggi				€ 30.000,00
3. Forniture ausili didattici				
3.2. Acquisizione di ausili didattici di aula e di bordo, software e cancelleria	per kit	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Sub totale forniture ausili didattici				€ 15.000,00
4. Equipaggiamento e beni di consumo utili all'effettuazione del corso				
4.1 Costi di impiego del nr.2 Guardacoste classe "Corrubia" per attività formativa: nr.60 ore di moto per ciascuna unità (totale nr.120 ore di moto)	ore di moto	120	€ 796,42	€ 95.570,58
Sub totale forniture ausili didattici				€ 95.570,58
5. Altri costi				
5.1 Interpretariato per effettuazione corsi e traduzione testi di studio: nr.3 per ciascuna unità (totale nr.6)	prestazioni	6	€ 5.000,00	€ 30.000,00
5.2 Oneri per cerimonia finale di consegna unità navali	numero	1	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Sub totale altri costi				€ 55.000,00
6. Altro				
6.1 Polizze assicurative in favore del personale in addestramento	polizze	30	€ 600,00	€ 18.000,00
6.2 Tasse governative permesso di soggiorno	numero	30	€ 30,46	€ 913,80
Sub totale altro				€ 18.913,80
Sub totale costi diretti				€ 400.000,00
B. Totale costi (28 frequentatori + 2 tutor per 3 settimane - 22 giorni solari di corso)				€ 400.000,00

La previsione di spesa complessivamente considerata è, dunque, pari a euro 1.025.000 (allegato n. 2, colonna 7).

Agli oneri derivanti dalle suddette cessioni, pari complessivamente a euro 2.520.000, per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 900.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 389.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1.231.000 euro.

Nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica è stata introdotta una disposizione (art. 2-bis), che prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale volto a disciplinare le modalità di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. La disposizione ha carattere esclusivamente ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Prot: RGS 0186817/2018

Nel merito, il Corpo delle Capitanerie di Porto ha già da tempo avviato studi finalizzati ad analizzare gli ambiti di impiego nei droni nello scenario operativo ove opera la Guardia Costiera Italiana, con particolare riferimento alle capacità di scoperta e l'impiego combinato con i pattugliatori di altura del Corpo, sia in ambito SAR, che ambientale e di tutela delle risorse ittiche.

L'inizializzazione e lo sviluppo della componente "droni" da parte dello stesso Corpo delle Capitanerie di Porto, è già oggetto del "Piano programmatico degli investimenti 2014 – 2020" (para 13.11 scheda n°3-aer), sviluppato in continuità con gli atti di programmazione strategica della spesa che fanno capo al CdR/Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che contempla, in particolare, l'acquisizione di due velivoli a pilotaggio remoto da imbarcare sulle unità maggiori del Corpo. Si tratta di mezzi della categoria fino a 25 Kg che hanno una autonomia di volo tra i 30 ed i 45 minuti (in relazione alle attrezzature installate) e possono essere configurati con attrezzature di scoperta quali telecamere, flir, fari, etc..

Nel citato piano pluriennale degli investimenti 2014-2020 del Corpo delle Capitanerie di Porto sono individuati i seguenti principali settori di impiego degli stessi: operazioni di ricerca e soccorso; sicurezza territoriale, delle frontiere e lotta ai narcotrafficienti; telerilevamento ambientale; monitoraggio siti archeologici; monitoraggio centrali termoelettriche e impianti industriali; videoriprese e fotografie in generale.

La mancanza di regolamentazione circa la modalità di utilizzo di tali aeromobili, ha finora bloccato la procedura di acquisto già programmata e che si realizzerà utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo n. 7853 "SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE E DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta uno stanziamento di oltre 29 milioni di euro per l'anno 2018, 31 milioni di euro per l'anno 2019 e 33 milioni di euro per l'anno 2020. Si ricorda in proposito che il costo del drone varia dai 35.000 ai 100.000 € in ragione del loro allestimento e, che comunque si intende acquistare mezzi con dotazioni di livello standard.

All'attuazione dell'articolo 2-bis si provvederà, quindi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Prot: RGS 0186817/2018

Allegato n. 1

**RIEPILOGO DEGLI ONERI DA SOSTENERE PER LA CESSIONE DELLE
UNITA' NAVALI
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA**

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Unità	Sede assegnazione	Ripristino in efficienza (articolo 1)	Trasferimento unità Consumi e oneri del personale (articolo 1) ¹	Manutenzione (articolo 2) ²	Spese per attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera libica (art. 2)	Totale Unità
Cp 515	Siracusa	€ 50.000	€ 3.283	€ 50.000		€ 103.283
Cp 516	Gela	€ 50.000	€ 3.219	€ 50.000		€ 103.219
Cp 517	Vasto	€ 50.000	€ 9.900	€ 50.000		€ 109.900
Cp 518	Otranto	€ 50.000	€ 6.175	€ 50.000		€ 106.175
Cp 519	Monopoli	€ 50.000	€ 7.671	€ 50.000		€ 107.671
Cp 520	Barletta	€ 50.000	€ 7.866	€ 50.000		€ 107.866
Cp 521	Goro	€ 50.000	€ 12.122	€ 50.000		€ 112.122
Cp 522	Procida	€ 50.000	€ 6.175	€ 50.000		€ 106.175
Cp 526	Venezia	€ 50.000	€ 13.900	€ 50.000		€ 113.900
Cp 535	Fano	€ 50.000	€ 12.002	€ 50.000		€ 112.002
Oneri accessori di personale			€ 12.000			€ 12.000
Unità supporto per trasferimento ³		//	100.687			€ 100.687
Spese per attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera libica					€ 300.000	€ 300.000
Totale		€ 500.000	€ 195.000	€ 500.000	€ 300.000	€ 1.495.000

¹ Spese per primi livelli motori e carenamenti (con cancellazione livrea GC) comprensive di oneri imprevisi al fine di assicurare la piena efficienza delle unità navali.

² Trattasi di spesa di "supporto logistico" da assicurarsi in territorio libico fino al 31 dicembre 2018. Tale azione si rende necessaria al fine di assicurare l'efficienza delle unità navali nel medio termine ed in attesa che la componente manutentiva libica acquisisca le necessarie capacità tecniche. In ragione del particolare contesto ambientale e la situazione geo-politica la spesa stimata del servizio di "supporto logistico" è stimato in € 500.000.

³ Spese delle unità di altura impiegate per il supporto al "convoglio" durante il trasferimento dai porti italiani a Tripoli (2 classi 200 ed una classe Dattilo).

Prot: RGS 0186817/2018

Allegato n. 2

**RIEPILOGO DEGLI ONERI DA SOSTENERE PER LA CESSIONE DELLE UNITA' NAVALI
DELLA GUARDIA DI FINANZA**


Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Unità	Sede assegnazione	Ripristino in efficienza (articolo 1) ⁴	Trasferimento unità Consumi (articolo 1) ⁵	Manutenzione (articolo 2) ⁶	Spese per attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera libica (art. 2) ⁷	Totale Unità
G 92 Alberti	Venezia	€ 395.000	€ 12.500	€ 85.000	//	492.500
G 115 Zanotti	V. Valentia	€ 35.000	€ 12.500	€ 85.000	//	132.500
Oneri accessori di personale		//	//	//	//	//
Unità supporto per trasferimento		//	//	//	//	//
Spese per attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera libica				//	€ 400.000	€ 400.000
Totale		€ 430.000	€ 25.000	€ 170.000	€ 400.000	€ 1.025.000

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 199 ha avuto esito

 POSITIVO

 NEGATIVO

Il Capitano Generale dello Stato


 31 LUG. 2018

⁴ Interventi di manutenzione correttiva finalizzati a ripristinare la perfetta efficienza, al cambio della livrea esterna e allo sbarco dell'armamento fisso e di tutte le strumentazioni/dotazioni classificate.

⁵ Trasferimento in Libia dei due Guardacoste a cura degli equipaggi libici, oneri per il solo carburante.

⁶ Oneri di manutenzione stimati per 300 ore di moto per ciascuna piattaforma (comprensivi di un kit di ricambi, per ciascun Guardacoste, per le manutenzioni degli apparati di propulsione - step 250 e 500 ore moto - e dei gruppi elettrogeni - step 200 e 400 ore di funzionamento).

⁷ Addestramento dei due equipaggi di 14 unità ciascuno, per un totale di 28 militari + 2 tutor. Il corso di formazione si svolgerà presso la Scuola Nautica e avrà la durata di tre settimane (22 giorni solari).

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16.**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO***Ministero della Giustizia***GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria***All'Ufficio Legislativo*

OGGETTO: A.G. 16: Schema di decreto legislativo recante "riforma dell'ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83, 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103
Osservazioni formulate dal Servizio bilancio della Camera dei deputati.

In riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio della Camera dei deputati, relativamente agli effetti finanziari connessi all'attuazione del provvedimento in oggetto indicato, si rappresenta quanto segue.

In relazione a quanto segnalato *all'articolo 1*, si rappresenta che la stima effettuata degli interventi di ristrutturazione degli edifici penitenziari è stata realizzata mediante acquisizione dei dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica che ha fornito il quadro generale sulla capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione e presenza dei detenuti compresi gli stranieri al 31.12.2017. L'analisi dei dati ha permesso di valutare sulla base del numero complessivo degli istituti, pari a 190, suddivisi per regione, il grado di abitabilità delle camere di pernottamento e le condizioni strutturali degli edifici. Tali dati sono stati incrociati con quelli estrapolati dai rapporti delle associazioni di settore/onlus che si occupa dei diritti e delle garanzie nel sistema penale, rilevando che i 2/3 degli immobili sono stati già ristrutturati e dispongono di adeguati locali e spazi per lo svolgimento di attività di vario genere: lavorative, formative, sportive, ricreative, di culto e di socializzazione. Per i restanti edifici, che si localizzano maggiormente in otto regioni a maggior rischio di sovraffollamento carcerario (Puglia, Lazio, Campania, Calabria, Lombardia, Veneto, Molise ed Emilia Romagna) ai fini dell'attuazione della disposizione in esame, sono stati previsti una serie di interventi da realizzare nell'arco di un biennio *con una spesa complessiva stimata in*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

circa 4.000.000 di euro, suddivisa secondo le esigenze emerse dai dati sopra riportati, nella tabella riepilogativa allegata, nella relazione tecnica, all'articolo di cui si sta discutendo, spesa che potrà essere fronteggiata mediante riduzione del "Fondo per l'attuazione della legge 23 giugno 2017, n. 103", di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, comma 1) lett. a, nella parte che introduce i commi 9 e 10 dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354 relativi alla vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie o dei servizi delle prestazioni dei detenuti, si deve considerare che, allo stato attuale, i proventi delle manifatture carcerarie sono assegnati, per una quota del 50%, al bilancio del Ministero della giustizia per il finanziamento di progetti per la promozione e lo sviluppo della formazione professionale e del lavoro dei detenuti e degli internati e sono gestiti da Cassa Ammende; la restante quota del 50% rimane, invece, acquisita all'erario. Sulla rilevazione dei dati di consuntivo per l'anno 2016 (ultimo dato di consuntivo disponibile) le risorse ammontano ad euro 938.778,54 ripartite sul capitolo 2413 art. 1 per euro 64.588,12 e art. 5 per euro 650.514,34, sul capitolo 2405 per euro 223.676,08. *Si conferma, la correttezza contabile del meccanismo sopra descritto di riassegnazione delle manifatture carcerarie.*

Orbene, per garantire maggiori risorse da destinare sia al lavoro che alla formazione dei detenuti e degli internati, *si prevede di acquisire attraverso il meccanismo della riassegnazione dall'entrata del bilancio dello Stato, l'assegnazione integrale all'amministrazione penitenziaria dei proventi delle manifatture, delle lavorazioni e dei servizi in ambito carcerario. Agli effetti di maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in termini di minor gettito che rimane acquisito all'entrata, quantificati prudenzialmente in 500.000 euro (pari a circa il 50% delle previsioni di entrata) a decorrere dall'anno 2018, si potrà provvedere mediante riduzione del "Fondo per l'attuazione della legge 23 giugno 2017, n. 103", previsto dall'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Pertanto, alla luce dei dati indicati e dimostrato l'onere quantificato in relazione tecnica, si assicura di poter dare attuazione alle disposizioni in esame, precisando altresì che le risorse non più destinate alla cassa delle ammende, in virtù della soppressione delle disposizioni di assegnazione, non compromettono il funzionamento della cassa stessa, atteso che tutte le attività, anche quelle precedentemente finanziate con l'assegnazione dei suindicati stanziamenti, potranno essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Arca Economico-Finanziaria

Anche per la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera h) del presente schema di decreto si garantisce l'assenza di profili di onerosità, atteso che le convenzioni che l'amministrazione penitenziaria stipula con caf, patronati, agenzie di servizi etc. per l'espletamento di pratiche per il conseguimento di prestazioni di tipo previdenziale o assistenziale nonché per l'erogazione di servizi di politiche attive del lavoro, sono stipulate su richiesta del detenuto a esclusivo titolo gratuito, in quanto tali enti sono sovvenzionati direttamente dall'ente previdenziale (Inps) di riferimento: a tale riguardo si evidenzia che l'amministrazione interviene solo quale semplice intermediario, favorendo il contatto con i patronati o fornendo ai detenuti interessati gli strumenti idonei per la trasmissione telematica delle richieste. *Si conferma, quindi, che tale assistenza potrà essere svolta con le dotazioni strumentali già in possesso dell'amministrazione penitenziaria nonché con personale già preposto a tali servizi, in quanto gli adempimenti in esame sono espletati già in favore del personale della propria amministrazione.*

In ordine a quanto rappresentato per la quantificazione dell'onere dell'assegno di ricollocazione, di cui *all'articolo 2, comma 1 lettera i)*, si evidenzia, innanzitutto, che l'assegno in esame, rappresenta una delle misure di politica attiva del lavoro di livello nazionale, coordinata da ANPAL e gestita tramite la rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro oppure attraverso convenzioni stipulate direttamente da ANPAL con alcuni istituti di patronato. Tale assegno consiste in un importo (voucher) da utilizzare presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro (centri per l'impiego o agenzie per il lavoro accreditate, alle quali il destinatario dell'assegno può liberamente rivolgersi, pertanto l'importo dell'assegno viene riconosciuto non alla persona disoccupata, ma all'ente che fornisce il servizio di assistenza alla ricollocazione e solo se la persona titolare dell'assegno trova lavoro. L'importo varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 5.000 euro a secondo del tipo di contratto che è alla base del rapporto di lavoro e del grado di difficoltà per ricollocare la persona disoccupata. A completamento delle suddette considerazioni, si osserva che la prestazione qui illustrata non è tale da configurarsi come diritto soggettivo, ma è da classificarsi come uno strumento gestito dall'ANPAL direttamente o indirettamente tramite propri canali con gestione di tutte le procedure amministrativo-contabili ed il *conseguente pagamento degli importi solo successivamente al conseguimento del risultato occupazionale prospettato*. Infine, si deve sottolineare che le modalità operative nonché l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

determinati periodicamente con delibera dell'ANPAL sulla base delle risorse finanziarie che concorrono al finanziamento dell'assegno di ricollocazione, come stabilito dal decreto legislativo n. 150 del 2015, vale a dire: le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 e dalle risorse dei programmi operativi cofinanziati con i fondi strutturali.

Da quanto appena detto, ne consegue che l'attività svolta dall'amministrazione penitenziaria è meramente interlocutoria, in quanto volta a facilitare la scelta dell'operatore cui i detenuti possono rivolgersi per la gestione della procedura per la richiesta degli assegni di ricollocazione. Pertanto, non si ravvisano profili di onerosità connessi agli adempimenti espletati da questa amministrazione.

Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 2, del presente provvedimento, si evidenzia che l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 25 dicembre 2015, n. 208, istituito in via sperimentale per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, al fine di garantire la copertura degli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e con l'intento di favorire il volontariato di persone beneficiarie di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito previste dalla normativa vigente (disoccupate - cassaintegrati e successivamente stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno), ingaggiate dalle stesse organizzazioni di volontariato - quale ad esempio "Diamoci una mano" - è destinata a decorrere dall'anno 2020 alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni anche dei detenuti ed internati impegnati in lavori di pubblica utilità e in attività volontarie e gratuite.

Si conferma, altresì, che tale integrazione appare sufficiente a coprire l'intera platea dei destinatari come sopra descritti, dal momento che anche i dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, hanno evidenziato che la spesa inizialmente sostenuta per l'applicazione di tale istituto nell'anno 2017 è risultata alquanto esigua - soprattutto per le criticità riscontrate dai volontari nella procedura di attivazione della copertura assicurativa presso l'INAIL che appariva poco chiara e completamente carente di assistenza tecnica del personale INAIL - mentre tali criticità, attraverso il rodaggio e perfezionamento della procedura, ad oggi risultate completamente superate.

In ultimo, per quanto concerne l'articolo 5, si valuta favorevolmente l'ipotesi di riformulare la disposizione in termini di previsione di spesa anziché di autorizzazione, al fine di rendere possibile l'attivazione dei meccanismi di monitoraggio previsti dall'articolo 17, comma 12 e seguenti della



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

legge 31 dicembre 2009, n. 196 e si specifica che l'onere di 3.530.000 euro di cui allo stesso articolo 5, comma 1, previsto a decorrere dal 2021 è previsto a regime ed ha carattere annuale.

Il Dirigente

Massimiliano Michioletti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimiliano Michioletti".



Prot. n. 179489/2018
 Entrata prot. n. 178556/2018
 Allegati:
 Riferimento a nota n.

All'Ufficio del coordinamento
 legislativo
 Sede

e p.c. All'Ufficio legislativo
 Economia
 Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
 Sede

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante “*Riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario*” (Atto del Governo n. 16). Dossier luglio 2018.

È stato esaminato il dossier datato luglio 2018 predisposto dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei Deputati relativo al provvedimento indicato in oggetto e, per quanto di competenza, nel prendere atto di quanto ivi contenuto, si fa presente quanto segue.

Articolo 1. Modifiche alle norme sull’ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario. Il Servizio Bilancio, nel rilevare che la relazione tecnica riporta unicamente i dati riepilogativi degli oneri stimati senza fornire indicazioni relative ai singoli elementi di costo che hanno determinato la spesa riferita al singolo intervento, evidenzia l’opportunità di acquisire elementi informativi aggiuntivi per suffragare le stime indicate dalla RT e chiede elementi volti a confermare che lo sviluppo per cassa della spesa in questione sia conforme a quello stimato per le risorse del Fondo di cui all’art. 1, co. 475, della legge di bilancio 2018, tenendo conto del complesso degli elementi da finanziare a carico del medesimo Fondo.

Al riguardo, nel rinviare alle valutazioni del competente Ministero della giustizia per l’acquisizione degli ulteriori elementi informativi, si conferma, che lo sviluppo per cassa della spesa in questione è conforme a quello stimato per le risorse del Fondo di cui all’art. 1, co. 475, della

gM

legge di bilancio 2018, tenuto anche conto dello stato di attuazione di tutti i decreti delegati previsti dalla legge n. 103/2017.

Articolo 2 e 4, comma 1. Lavoro penitenziario. Con riferimento allo stanziamento di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, ad integrazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge 208/2015, disposto "anche" per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei detenuti che svolgono lavori di pubblica utilità, il Servizio Bilancio, nel rilevare che non vengono definite puntualmente le specifiche finalità di spesa e le occorrenze finanziarie che concorrono a determinare il predetto importo chiede di acquisire elementi di valutazione nonché un chiarimento in relazione allo sviluppo temporale dello stanziamento, previsto dal 2020, mentre le esigenze di spesa indicate potrebbero prodursi anche prima della predetta decorrenza. Al riguardo, nel rinviare agli elementi di approfondimento che potrà fornire il competente Ministero della giustizia, si chiarisce che la norma ha provveduto ad incrementare lo stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge 208/2015 dall'anno 2020 atteso che per gli anni 2018 e 2019 lo stesso era stato già integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 205/2017.

Articolo 2, comma 1, lettera h): il Servizio Bilancio chiede conferma della neutralità della disposizione che prevede l'obbligo dell'amministrazione penitenziaria di garantire ai detenuti un servizio di assistenza anche per le pratiche relative a prestazioni previdenziali, assistenziali e di politica attiva del lavoro, ove per il predetto servizio non vengano attivate convenzioni non onerose.

Al riguardo, nel rinviare alle valutazioni del Ministero della giustizia e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'acquisizione di maggiori elementi informativi, si segnala, per quanto di competenza, che, come chiarito anche dalla relazione tecnica, il provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che le domande dovranno essere prodotte per via telematica e che la relativa assistenza potrà essere garantita con le dotazioni strumentali già in possesso dell'amministrazione penitenziaria, nonché con il personale già predisposto a tali servizi.

Quanto alla soppressione delle disposizioni che prevedono la destinazione di risorse alla Cassa delle ammende, il Servizio Bilancio chiede conferma che il venir meno di tali risorse non

comprometta funzioni della cassa finanziata a valere sulla medesima somma. Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del competente Ministero della giustizia.

Circa l'opportunità di acquisire elementi di quantificazione per definire un ordine di grandezza della nuova spesa da sostenere per l'ampliamento della platea dei soggetti cui può essere attribuito l'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 150/2015 -disposto con il presente provvedimento mediante le modifiche apportate all'art. 46 dell'ordinamento penitenziario -, si fa rinvio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 5. Disposizioni finanziarie. La Commissione bilancio rileva, dal punto di vista formale, l'opportunità di specificare che l'onere di 3.530.000 euro a decorrere dal 2021 ha carattere annuale. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**



Ministero della Giustizia

**GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria**

All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: A.G. 20 – : Schema di Decreto Legislativo recante: “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83, 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103”.
Osservazioni formulate dal Servizio bilancio della Camera dei deputati.

In riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio della Camera, relativamente agli effetti finanziari connessi all’attuazione del provvedimento in oggetto indicato, si rappresenta quanto segue.

In relazione a quanto segnalato *all’articolo 2*, si rappresenta che il magistrato di sorveglianza è tenuto sempre e comunque a valutare la possibilità di destinare il minore ad una struttura in cui favorire il reinserimento del medesimo in ambito sociale, potendo ponderare tra differenti soluzioni le misure alternative alla detenzione che soddisfino alla predetta esigenza. Laddove, quindi, le strutture residenziali siano incapienti, la scelta del magistrato potrà orientarsi, sotto la guida degli USSM, verso uno strumento giudiziario di pari spessore ed efficacia, senza che ciò comporti l’attivazione di nuove convenzioni con soggetti privati o enti pubblici.

Riguardo alle presenze nei servizi residenziali, al numero di soggetti in carico agli uffici di servizio sociale e di frequentanti centri diurni si rappresenta che i dati forniti dalla RT sono stati elaborati dalla sezione statistica del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità (SISM) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 e riportano anche note esplicative dei medesimi dati, da intendersi come “Dati riepilogativi” che si differenziano da quelli “di flusso” indicati nella relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 dello stesso Dipartimento, che invece sono legati e dipendono dal periodo di presa in carico dei soggetti minori ivi compresi i minori stranieri.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Per quanto concerne i dati statistici riferiti all'anno 2017, si fornisce, a cura del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Ufficio I del Capo Dipartimento, sezione statistica, un quadro sintetico dei minorenni e giovani adulti (fino ai venticinque anni) che per provvedimenti di natura penale sono presenti nei servizi minorili residenziali o in carico ai servizi sociali per i minorenni.

Alla data del 31 dicembre 2017, si è osservata la presenza di 1.430 minorenni e giovani adulti nei Servizi minorili residenziali:

- 6 nei Centri di prima accoglienza (CPA),

• 425 negli Istituti penali per i minorenni (IPM), • 999 nelle Comunità (21 nelle comunità ministeriali, 978 in strutture private). L'utenza in area penale esterna, in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM), risulta costituita da minorenni e giovani adulti nella seguente posizione:

- 2.253 in messa alla prova, • 487 in altre misure all'esterno,

- 4.154 in carico per indagini sociali e progetti trattamentali,

• 5.596 in altra situazione, ossia che hanno completato l'esecuzione della misura o per i quali l'Ufficio ha evaso la richiesta dell'Autorità Giudiziaria e che sono in attesa dell'udienza.

Alla data considerata, inoltre, si osservano 116 minorenni e giovani adulti in carico ai Centri diurni polifunzionali (CDP).

Con riferimento ai Servizi minorili residenziali, i dati di flusso evidenziano:

- 1.275 ingressi nei Centri di prima accoglienza,
- 1.837 collocamenti in Comunità,
- 1.057 ingressi negli Istituti penali per i minorenni.

Con riferimento alle Comunità, i collocamenti disposti nell'anno 2017 sono stati 1.837 (esclusi i trasferimenti tra le comunità). I dati confermano l'utilizzo delle comunità sia per



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

l'applicazione della specifica misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 D.P.R.448/88) sia nell'ambito di altri provvedimenti giudiziari, soprattutto della messa alla prova.

Prendendo in esame i dati di flusso riferiti a tutto l'anno 2017, si osserva che complessivamente i minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni sono stati 20.466, il 35% dei quali preso in carico per la prima volta nel corso dell'anno ed il 65% in carico da periodi precedenti.

Con specifico riferimento agli adempimenti in capo agli Uffici per l'esecuzione penale esterna, del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, si fornisce assicurazione che i diversi interventi, anche di natura finanziaria, tesi al potenziamento delle relative attività istituzionali possono essere sostenuti attraverso l'incremento delle risorse finanziarie previste dalla legge di bilancio 2018, in particolare con lo stanziamento del capitolo 2134 "Spese per l'attuazione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria" per 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Riguardo *all'articolo 4* si segnala che le comunità in esame accolgono anche i minori stranieri non accompagnati, ai quali si applica la disciplina in questione qualora commettano reati e siano ritenuti meritevoli dell'applicazione della misura alternativa *de qua* da parte del magistrato.

In relazione all'incremento di n. 55 unità annue rispetto alla platea attuale di affidamenti in prova, si precisa che sulla base dei dati forniti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è stato possibile stimare la percentuale di aumento della misura: considerando per il triennio 2015-2017 il numero complessivo degli ingressi, compresi quelli in comunità, e verificato il trend evolutivo degli stessi, si è preso come base di calcolo il valore medio del dato e si è stimata in via prudenziale la percentuale di aumento, quantificata nel 30%.

In merito al costo giornaliero pro-capite stimato in euro 50,00 per il mantenimento dei minori affidati alle comunità, si ritiene che tale importo sia congruo, in quanto si tratta di una integrazione della spesa già sostenuta per pari importo dagli altri enti locali, essendo il costo totale medio giornaliero valutato in circa 100 euro per minore.

In relazione a quanto segnalato *all'articolo 5*, si conferma la possibilità di dare attuazione alle previsioni della predetta disposizione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal momento che l'eventuale applicazione della misura dell'affidamento in prova con detenzione domiciliare è subordinata alla valutazione del tribunale di sorveglianza, non solo



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

dell'esistenza dei requisiti di necessità ma anche della effettiva disponibilità di luoghi di esecuzione, che al di fuori dell'ipotesi dell'abitazione dell'affidato, sono messi a disposizione da enti pubblici o privati del c.d. terzo settore, nell'ambito di protocolli d'intesa con gli uffici dell'esecuzione penale minorile.

Va altresì rilevato che la disposizione in esame riguarda una casistica di carattere meramente residuale dal momento che va a coprire quel limitato spettro di situazioni nelle quali al minore da sottoporre alla misura alternativa indicata deve essere assegnato un luogo di esecuzione alternativo a quello del proprio nucleo familiare, luogo che al tempo stesso garantisca un regime rafforzato che scongiuri il pericolo di commissione di nuovi reati.

Riguardo *all'articolo 6*, si rappresenta che l'ampliamento della platea dei beneficiari di cui all'attuale articolo 47-ter O.P. comma 1, è dovuto alla circostanza che la valutazione del magistrato per l'applicazione della presente misura alternativa è connessa non solo alle comprovate esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia, ma anche a considerazioni ulteriori legate alla personalità ed alle modalità di recupero del minore: pertanto, la detenzione domiciliare verrà applicata tutte le volte in cui non sia possibile ricorrere alla concessione della misura più favorevole dell'affidamento sociale, anche in comunità, e nei limiti delle strutture disponibili. In ordine all'aumento del limite di pena, si rappresenta che il riferimento contenuto in RT riguardava il limite di espiazione di pena previsto per la detenzione domiciliare speciale di cui all'articolo 47 quinquies, venendo superato il riferimento all'espiazione di almeno un terzo della pena detentiva o di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, mentre, in relazione all'incremento di n. 97 unità annue rispetto alla platea attuale di detenzione domiciliare, si precisa che sulla base dei dati forniti sempre dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è stato possibile stimare la percentuale di aumento della misura: considerando per il triennio 2015-2017 il numero complessivo degli ingressi, tra cui quelli in comunità, e verificato il trend evolutivo degli stessi, si è preso come base di calcolo il valore medio del dato e si è stimata in via prudenziale la percentuale di aumento, quantificata circa nel 50%.

In merito al costo giornaliero pro-capite, stimato in euro 50,00 per il mantenimento dei minori affidati alle comunità, ribadendo il discorso già effettuato per l'articolo 4, si ritiene che tale importo sia congruo, in quanto si tratta di una integrazione della spesa già sostenuta per pari



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

importo dagli altri enti locali, essendo il costo totale medio giornaliero valutato in circa 100 euro per minore.

Per quanto concerne *l'articolo 7*, si rappresenta che l'adozione della misura della semilibertà, di scarsa applicazione nel regime attuale, si interpone tra il trattamento custodiale negli IPM e quello maggiormente favorevole dell'affidamento sociale o della detenzione domiciliare. Tale trattamento, incentivato soprattutto nei casi in cui il minore ha una pena di entità maggiore da scontare - quindi soprattutto nei casi di cui all'articolo 1 comma 4-bis dell'ordinamento penitenziario - permette di accedere ad un percorso istruttivo e/o formativo per un numero di ragazzi che hanno espiato almeno 1/3 della pena comminata o la metà della stessa nei casi più gravi, rimodulando la casistica rispetto alle precedenti percentuali previste dall'ordinamento penitenziario.

Se si considera che dai dati statistici del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - riferiti al 31 dicembre 2017, i detenuti ricompresi nella fascia di età tra i 18 e i 25 anni (giovani adulti), fascia maggiormente rappresentativa, ammessi al regime della semilibertà erano 36 rispetto al totale di 1.025 interessati da tutte le tipologie di misure alternative alla detenzione, ai quali aggiungere una esigua platea di minori ricompresi tra i 13 e i 17 anni (che per l'età usufruiranno di misure di comunità più favorevoli) il dato più ampio da considerare a seguito del maggior beneficio previsto dall'applicazione della misura, potrà attestarsi intorno ad un massimo di 50 interessati in totale.

Dal punto di vista dell'istruzione, si rappresenta che i soggetti collocati in regime di semilibertà fruiranno delle attività trattamentali, scolastiche, di formazione professionale e ricreative presenti sul territorio di competenza dell'Istituto penitenziario minorile e che il personale docente e Ata sarà quello ordinariamente assegnato alle citate istituzioni senza che venga utilizzato, presso tali istituzioni, un maggior numero di personale per gli scopi descritti e che possano, dunque, determinarsi costi aggiuntivi per effetto dell'attuazione della nuova norma in esame.

Per quanto riguarda il trattamento formativo del minore, si osserva, invece, che lo stesso è effettuato presso enti o associazioni che offriranno, a titolo liberale, le prestazioni professionali che, pertanto, resteranno a totale carico di tali istituzioni.

Pertanto, sia per l'attività di istruzione che per l'attività di formazione, non si ravvisano oneri aggiuntivi essendo tali attività suddivise per un numero minimo di interessati dislocati su 17 IPM



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

presenti sul territorio nazionale, mentre per tali istituti si evidenzia un contenimento dei costi dovuti al trattamento penitenziario dei soggetti ammessi alla misura in esame.

In ordine *all'articolo 10*, con riferimento all'estensione del regime di esecuzione della pena previsto per i minori anche ai c.d. "giovani adulti" nel caso di cumulo di sentenze di condanna per fatti commessi prima e dopo la maggiore età, si ribadisce che sussiste un bilanciamento degli oneri sostenuti, atteso che gli istituti penali ordinari in cui tali soggetti attualmente scontano la pena loro comminata, vengono sgravati dei costi di mantenimento, mentre gli IPM si faranno carico della predetta spesa solo nel caso eventuale in cui costoro non beneficino dei percorsi rieducativi offerti dalle misure alternative di cui si sta discutendo.

Per quanto riguarda *l'articolo 11*, si assicura che la disposizione in esame *non è suscettibile di determinare oneri ulteriori per la finanza pubblica*, in quanto in termini di esecuzione di pena, gli Istituti carcerari per adulti disporranno di un numero maggiore di posti a disposizione, in quanto "i giovani adulti" verranno indirizzati presso gli istituti penitenziari minorili, che risultano attualmente privi di problemi di "sovraffollamento" e potranno usufruire della programmazione del trattamento rieducativo che consentirà loro un accesso più rapido alla concessione di misure alternative alla detenzione.

Riguardo *all'articolo 12* si rinvia a quanto già rappresentato in ordine all'articolo 2.

In relazione *all'articolo 14* si ribadisce che l'intervento educativo e l'inserimento sociale sono attività già presenti nell'ambito della prassi trattamentale e la disposizione in esame è diretta a registrare la ripartizione dei compiti e i rapporti di collaborazione previsti tra i servizi sociali dell'amministrazione minorile e quelli degli enti locali. Tuttavia, si rappresenta che le misure trattamentali minorili sono, per loro natura, caratterizzate da prescrizioni individuali e non predeterminate per categorie generali, motivo per cui non è possibile programmare l'operatività del personale di servizio sociale della giustizia: si assicura, ad ogni modo, che l'attività del citato personale è organizzata sulla base delle risorse umane a disposizione in relazione al numero di persone che è possibile prendere in carico nonché alle caratteristiche soggettive delle medesime.

Pertanto, allo stato, non è possibile determinare una ripartizione netta fra le funzioni svolte dai servizi sociali dell'amministrazione minorile e quelli degli enti locali, se non approssimativamente individuando i compiti dell'amministrazione minorile nella fase iniziale del progetto di intervento



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

educativo e i compiti dell'amministrazione locale nella fase finale di esecuzione delle misure di comunità. Si ribadisce che la disposizione in esame, quindi, non determina alcun aggravio di costi sia per l'amministrazione minorile che per quelle locali che provvederanno ai rispettivi adempimenti attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nei relativi bilanci.

In relazione **all'articolo 15**, si rimanda alla ripartizione effettuata dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sezione statistica, di cui si è fatto ampio cenno in punto di risposta all'articolo 2.

Per quanto concerne **l'articolo 16**, si conferma che gli istituti penali per minorenni non hanno al momento problemi di sovraffollamento e che l'attuale indice di occupazione delle camere di pernottamento è pari all'86 %, e in prospettiva i programmi di edilizia in corso per l'Istituto di Milano, di Firenze e di Cagliari nonché il nuovo Istituto di Rovigo permetteranno di migliorare ulteriormente la situazione complessiva del sistema detentivo. Pertanto, si conferma l'adeguatezza del finanziamento previsto a fronte del fabbisogno di spesa calcolato su 8 Istituti pari al 50% di quelli presenti sul territorio nazionale.

Riguardo **all'articolo 17**, a seguito dell'ulteriore analisi della carta dei servizi di ciascuno dei 17 IPM, presente sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, si rappresenta la coerenza dei dati forniti nella RT circa la dotazione - da parte di più del 50% dei citati istituti - di adeguati spazi attrezzati per attività fisica e ricreativa (aree verdi, campi sportivi, palestre etc.) che consentono la permanenza all'aperto dei minori detenuti e l'organizzazione della vita sociale e che tali strutture, come evidenziato nell'articolo 16, non hanno al momento problemi di sovraffollamento.

Per **l'articolo 18**, si rassicura l'adeguatezza degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e che, dunque, ai progetti di istruzione e formazione professionale all'esterno a favore dei minori, potrà provvedersi con le risorse già previste in bilancio alla U.d.V. 1.3 giustizia minorile e di comunità, C.d.R. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'azione: Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria, capitolo 2131, pg 1 che reca uno stanziamento di 1.293.636 di euro per il 2018 e di 2.033.103 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Analogamente riguardo **all'articolo 19** si conferma la dotazione presso gli IPM di ambienti idonei per favorire i colloqui con familiari e difensori, in quanto già predisposti per le attività funzionali a terapie trattamentali o assistenziali (con psicologi, assistenti ed educatori).

Riguardo, poi, **all'articolo 21** si conferma l'invarianza finanziaria della norma, in quanto l'attività di vigilanza dinamica delle camere di pernottamento potrà essere meglio garantita attraverso l'utilizzo del personale di polizia penitenziaria di cui è stata autorizzata l'assunzione straordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 287 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, atteso che dai dati forniti dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità l'indice delle camere di pernottamento è pari all'86%, evidenziando la insussistenza di problemi legati al sovraffollamento degli IPM.

Per quanto concerne **l'articolo 25** dello schema di decreto, si rappresenta che, indipendentemente dal numero di dimissioni e in mancanza di dati facilmente quantificabili perché soggetti a variabili dovute all'individualizzazione del trattamento seguito da ciascun minore detenuto, l'onere derivante dall'applicazione della norma troverà sicura copertura grazie all'incremento dello stanziamento del capitolo 2134 "Spese per l'attuazione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria" per 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

In ultimo, riguardo **all'articolo 26** si assicura l'effettiva sostenibilità del provvedimento in esame attraverso un'oculata programmazione della spesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si conferma, altresì, a parere di quest'amministrazione, la correttezza dell'indicazione presente nella nota di copertura finanziaria, intesa ad utilizzare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 475 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante riduzione dello stesso, considerato che la norma di dotazione del suddetto Fondo non è formulata in termini di autorizzazione di spesa.

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI
UFFICIO V

All' Ufficio Legislativo- Economia
legislativo@mef.gov.it

in risposta a e-mail del 04/07/2018 delle ore 18.59

All. : 1

OGGETTO: Bozza di NL sull'A.G 33 recante "Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore".

Con riferimento alla richiesta pervenuta da codesto Ufficio con la e-mail sopra emarginata, si trasmettono in allegato alla presente gli elementi di risposta della Direzione studi e ricerche economico-fiscali alle osservazioni formulate nel Dossier del Servizio Bilancio del Senato della Repubblica. Si evidenzia che l'allegato documento era stato già trasmesso per le vie brevi con e-mail del 10 luglio u.s. delle ore 12.22.

IL DIRETTORE
Maria Teresa Monteduro
[Firmato digitalmente]

allegato al documento DF.DFDEF.REGISTRO
UFFICIALE.0001869.10-07-2018.U

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore
(Atto del Governo n. 33)**

Risposte alle Osservazioni del Servizio Bilancio del Senato della Repubblica

Articolo 21

(Modifiche all'articolo 77 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017)

Con riferimento alle osservazioni del Servizio del Bilancio del Senato in merito alle stime contenute nella Relazione Tecnica, si evidenzia quanto segue.

In particolare, la Commissione afferma che non è riscontrabile l'indicazione della quota del 5% di enti del terzo settore che sarebbero di natura commerciale rispetto al totale degli enti del citato comparto. Al riguardo, si evidenzia che, dai dati ISTAT (censimento permanente ISTAT delle Istituzioni *non profit*), il numero totale delle Istituzioni *non profit* risulta pari a 336.275, mentre il numero delle cooperative sociali risulta essere di 16.125. In assenza di un dato specifico, per le imprese sociali, diverse dalle cooperative sociali, si è preso in considerazione l'ultimo dato disponibile (banca dati Aida – Bureau Van Dijk) che risulta essere pari a 997. Nel complesso, si ottiene una platea di potenziali beneficiari costituita da 17.122 enti, che rappresenta il 5% degli enti *non profit*.

La Commissione, inoltre, osserva la mancanza della considerazione circa l'impatto finanziario di un possibile effetto incentivo ascrivibile alla norma in termini sia di incremento della numerosità di detti soggetti che si avvalgono dei titoli di solidarietà sia di un eventuale effetto spiazzamento tra enti attualmente operanti ma non presenti nel settore che potrebbero trovare conveniente una loro iscrizione al Registro unico nazionale. Al riguardo, si evidenzia che proprio al fine di considerare tali effetti è stata in un'ottica prudenziale quadruplicata la quota del 5%.

In merito alle osservazioni relative all'esenzione dall'imposta di bollo delle comunicazioni finanziarie relative ai titoli di solidarietà, si evidenzia che gli effetti finanziari sono indicati nella Relazione Tecnica.

Articolo 23

(Modifiche all'articolo 79 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017)

In merito all'articolo in esame, la Commissione suggerisce di effettuare una micro-simulazione degli effetti delle modifiche del nuovo comma 2-bis, modifiche volte a garantire una

maggior flessibilità nella gestione degli enti al fine di evitare la fuoriuscita dal regime forfetario nel caso di oscillazioni contenute nel rapporto costi/ricavi. Al riguardo, si evidenzia che nella Relazione Tecnica originaria, la stima è stata effettuata sull'intero comparto considerando anche un eventuale effetto spiazzamento; si ritiene, pertanto, che gli eventuali effetti dovuti alle modifiche in esame, possano essere già ricompresi nella stima stessa. Ciò nonostante, in un'ottica ispirata a criteri di prudenzialità, si è preferito indicare una perdita aggiuntiva del 5%.

Con riferimento alle modifiche apportate dal comma 1, lettera c) – ed, in particolare, all'introduzione del comma 5-bis - che, inter alia, mirano ad includere tra le entrate non commerciali da considerare ai fini della qualificazione della natura dell'ente (come commerciale o non commerciale) anche i proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, si fa presente che la modifica de qua risponde all'esigenza di coordinare le disposizioni attualmente contenute nel comma 5 dell'articolo 79 del CTS con quelle di cui al comma 4 del medesimo articolo 79, atteso che i predetti proventi derivanti da raccolte fondi occasionali già non concorrono – ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del predetto comma 4 e al pari delle entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma 4 - alla formazione del reddito imponibile dell'ente e pertanto – come queste ultime - non devono essere computate ai fini della determinazione della natura dell'ente. Pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti.

Articolo 24

(Modifiche all'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017)

Con riferimento all'inserimento delle attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 tra quelle che generano ricavi su cui applicare i coefficienti di redditività – comma 1, lettera a) - si fa presente che la modifica è da ritenersi di coordinamento, atteso che la stessa è finalizzata ad esplicitare che le attività di raccolta fondi diverse da quelle "occasional", di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a), del CTS, costituiscono attività commerciali cui si applica il regime opzionale di natura forfetaria previsto dall'articolo in esame.

Si conferma pertanto l'assenza di effetti finanziari derivanti dalla modifica in esame.

Articolo 25

(Modifiche all'articolo 81 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017)

Con riferimento alla presunta disparità di trattamento fra soggetti titolari di reddito d'impresa e persone fisiche non titolari di reddito d'impresa - comma 1, lettera a) - in merito alla modalità di fruizione del credito d'imposta, si segnala che la modifica non introduce alcun tipo di sperequazione tra soggetti ma ha lo scopo di consentire la fruizione del credito d'imposta in sede di

dichiarazione dei redditi ai soggetti persone fisiche che non hanno titolo ad utilizzare il modello F24.

Con riferimento, poi, alla modifica di cui al comma 1, lettera b), diretta a modificare l'articolo 81, comma 5, del CTS al fine di espungere dallo stesso le parole "in via prevalente", si fa presente che la stessa - come precisato nella relazione illustrativa - è diretta a coordinare detta previsione con quanto disposto al comma 1 del medesimo articolo 81, ove si legge che il credito di imposta assegnato agli enti deve essere utilizzato "esclusivamente" (e non in via prevalente) per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 5, con modalità non commerciali.

Pertanto, si conferma che l'articolo in esame non determina effetti finanziari.

Articolo 26

(Modifiche all'articolo 83 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017)

La Commissione, affermando che la modifica di cui al comma 1 di fatto opera un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle erogazioni liberali in quanto viene espunto il riferimento agli enti non commerciali, chiede di verificare se gli enti ricompresi nella platea soggettiva siano stati considerati nella stima originaria.

Al riguardo, si evidenzia che la modifica in esame non opera un ampliamento della platea atteso che la previsione precedentemente contenuta nel comma 6, dell'art. 83, è stata trasposta nel comma 1.

Per quanto concerne il comma 1, lettera b), nella parte in cui, con riferimento alle deduzioni d'imposta riconosciute in relazione a liberalità di qualunque natura a favore degli enti del Terzo settore, espunge il riferimento al calcolo dell'eccedenza qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, e lo sostituisce con la semplice indicazione della "eventuale eccedenza", si fa presente che la novella proposta non ha inteso modificare il senso originario della disposizione limitandosi a voler semplificare il dato letterale della stessa. In tal senso, la relazione illustrativa connota come formale la modifica. Qualora si dovesse ritenere che permangono dubbi interpretativi, si suggerisce, ove possibile, di ripristinare la disposizione originaria.

Dal punto di vista finanziario, si conferma, pertanto, che le disposizioni in esame non comportano ulteriori effetti rispetto a quelli già stimati in sede di relazione tecnica alla norma originaria

Articolo 27**(Modifiche all'articolo 84 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017)**

La Commissione chiede se e in che termini si sia tenuto conto dalle modifiche introdotte dall'articolo in esame, ovvero della possibilità prevista per le organizzazioni di volontariato di svolgere attività non commerciali ulteriori a quelle indicate all'articolo 79 (tra l'altro interessato da proposte di modifica che ampliano l'ambito oggettivo delle attività considerate non commerciali).

Con riferimento al comma 1, lett. b), si segnala che la modifica è finalizzata ad esplicitare che tra le attività che non si considerano commerciali rientrano anche quelle di cui al comma 4, dell'articolo 79, la cui non commercialità è prevista per tutti gli enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali.

Con riferimento al comma 1, lettera c) – che introduce il comma 1-bis - che dispone un regime di esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle ODV, si segnala che tale nuovo comma ripropone un'identica previsione già contenuta nell'articolo 8 della legge n. 266 del 1991.

Articolo 30**(Coordinamento normativo - Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo n. 117 del 2017)**

Con riferimento al comma 1, lettere a) e b), si segnala che le disposizioni - nell'ottica del necessario coordinamento con quanto previsto a legislazione vigente dal Testo unico delle imposte sui redditi - sono finalizzate a confermare l'applicazione in via sistematica delle disposizioni del TUIR agli enti che non sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Con riferimento, poi, al comma 3, che modifica le disposizioni dell'articolo 10, n. 15, 19, 20 e 27 del d.P.R. n. 633 del 1972 che disciplinano alcune ipotesi di operazioni esenti da IVA, si rappresenta quanto segue.

Le disposizioni vigenti prevedono, per quanto interessa il Terzo settore, il regime di esenzione IVA per le prestazioni di trasporto di malati e feriti con veicoli all'uopo equipaggiati (n. 15), per le prestazioni di ricovero e cura (n. 19), per le prestazioni didattiche (n. 20) e per quelle socio sanitarie (n. 27-ter), a condizione che siano rese da enti del terzo settore di natura non commerciale.

Inoltre la tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, al n. 1, che le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter sono assoggettate alla aliquota IVA del 5% se rese da cooperative sociali e loro consorzi.

La relazione illustrativa chiarisce che il comma 3 si pone nell'ottica del necessario coordinamento della disciplina IVA e imposte dirette estendendo l'ambito di applicazione del regime di esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, ai numeri 15), 19) 20) e 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1. La relazione precisa che le modifiche operate, tuttavia, escludono dall'ambito di applicazione di alcune delle disposizioni in esame le cooperative sociali, tenuto conto che a queste ultime è oggi riservato il regime IVA agevolato di cui alla Tabella A – Parte II bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In merito alle modifiche proposte, a seguito di ulteriore approfondimento, si osserva che l'applicazione del regime di esenzione anche alle prestazioni rese dai soggetti del terzo settore di natura commerciale (vale a dire a coloro che rendono le prestazioni con modalità diverse da quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017) - escluse le cooperative sociali, le cui prestazioni sono già assoggettate ad aliquota del 5%, e le imprese sociali costituite in forma societaria - dovrebbe essere valutata sotto il profilo della conformità alla direttiva 2006/112/CE (concernente il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto) in quanto potrebbe essere non in linea con il principio di neutralità dell'imposta prevedere, per le medesime operazioni svolte in modalità commerciale, un regime impositivo differenziato tra soggetti del terzo settore e soggetti di altri settori.

Inoltre, la modifica al n. 19 dell'articolo 10 potrebbe essere non conforme all'art. 132, comma 1, lett. b), della medesima direttiva il quale, per le prestazioni di ospedalizzazione e cure mediche rese da enti di diritto privato, subordina l'applicazione del regime di esenzione alla circostanza che le operazioni siano rese alle medesime condizioni vigenti per gli enti di diritto pubblico.

325



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
23 LUG. 2018
Prot. n. 173692/2018 Roma, 23 LUG. 2018

Prot. n. 173692/2018
Entrata prot. n. 172472/2018
Allegati:
Riferimento a nota n.

All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede

e p.c. All'Ufficio legislativo
Economia
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: Schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 recante Codice del Terzo Settore". Atto del Governo n. 33) – Dossier luglio 2018.

È stato esaminato il dossier datato luglio 2018 predisposto dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica relativo al provvedimento indicato in oggetto e, per quanto di competenza, nel prendere atto di quanto ivi contenuto, si fa presente quanto segue.

Articolo 20 (Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017): si rimanda ai chiarimenti che potrà fornire il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con riferimento alle osservazioni del Servizio bilancio in merito alle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, confluite, in attuazione dell'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, nel capitolo n. 3523 appositamente istituito nello stato di previsione della spesa del menzionato Ministero e destinate nei limiti di un importo pari a 7,75 milioni di euro all'intervento di cui trattasi (lettera c) del citato articolo 73, comma 1).

Articolo 29 (Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017): con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal Servizio bilancio in merito alla necessità di verificare se la possibilità, per gli enti che non superano l'importo di 220.000 euro di proventi, di

non tenere le scritture contabili non comprometta o limiti l'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, si fa rinvio al Dipartimento delle finanze.

Relativamente all'articolo 33 (*Disposizioni finanziarie*), per il quale è richiesta la conferma da parte del Governo sull'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e sul fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime autorizzazioni di spesa, si rinvia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In ordine alle osservazioni e ai chiarimenti richiesti nel predetto documento, in particolare per quanto illustrato nella relazione tecnica sulle disposizioni degli articoli 21 (*Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), 23 (*Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), 24 (*Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), 25 (*Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), 26 (*Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), 27 (*Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017*) e 30 (*Coordinamento normativo*), afferenti alla materia fiscale, si rimanda agli elementi di risposta utili che potrà fornire il competente Dipartimento delle finanze.

Il Ragioniere Generale dello Stato



INPS.29.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0004545.09-07-2018



Al Ministero dell'economia e delle finanze

– Ufficio del coordinamento legislativo

– Ufficio legislativo economia

SEDE

Oggetto: A.G. 33 – Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n.106”.

Con riferimento alla richiesta di elementi di risposta in merito alle osservazioni formulate nel Dossier del Servizio bilancio del Senato, per quanto di competenza di questa Amministrazione, si rappresenta quanto segue.

Articolo 3 dello schema di decreto (Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

Si conferma che le associazioni animaliste già oggi costituiscono una significativa componente del Terzo settore e sono iscritte nei registri delle organizzazioni di volontariato o nell’anagrafe delle ONLUS.

Articolo 20 dello schema di decreto (Modifiche all’articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

L’estensione soggettiva anche alle organizzazioni di volontariato del contributo statale correlato alla donazione di ambulanze e altri autoveicoli per attività sanitarie, ripristina il regime giuridico già previsto dall’articolo 96, comma 1, della legge n.342/2000. Si tratta di una disposizione finanziariamente neutra, in quanto l’erogazione dei contributi trova un limite indefettibile nelle risorse annualmente disponibili (come stabilite nella legge di bilancio), il cui stanziamento è predeterminato per legge in complessivi 21.960 milioni di euro. Peraltro, giova evidenziare che il codice del Terzo settore ha introdotto un elemento di flessibilità nella gestione di dette risorse (provenienti da diverse normative di settore), prevedendo, all’articolo 73, comma 2, che annualmente con atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è determinata la destinazione di detto importo complessivo alle diverse finalità individuate dal legislatore: a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato; b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale; c) contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

Articolo 23 dello schema di decreto correttivo (Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

Per quanto attiene alle osservazioni in merito al nuovo comma 5-bis dell’articolo 79, va specificato che tali modifiche consistono in una mera riformulazione e specificazione di carattere formale, volta a chiarire che devono essere ricompresi tra i proventi di natura non commerciale – ai fini della qualificazione dell’ente – anche quelli derivati dalle raccolte fondi occasionali di cui all’art. 79, comma 4, lettera a). Anche in assenza di tale

specificazione, tali proventi non potrebbero comunque essere assimilati ad entrate di natura commerciale: la modifica è volta quindi a scongiurare possibili problematiche di carattere interpretativo. Essa non comporta, pertanto, effetti finanziari diversi rispetto a quelli originariamente stimati.

Articolo 25 dello schema di decreto (Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

Con riguardo alle osservazioni in merito alla proposta di modifica di cui alla lettera a), si segnala che la disciplina del social bonus in esame viene in tal modo uniformata a quella dell'analoga agevolazione del c.d. "art bonus", in relazione al quale la possibilità di utilizzo del credito in compensazione è limitata ai soggetti titolari di reddito d'impresa (articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83/2014).

Con riguardo alle osservazioni relative alla proposta di modifica di cui alla lettera b), non si ritiene opportuna una riformulazione della norma, in quanto il primo comma dell'articolo 81 stabilisce già nell'attuale formulazione che le erogazioni liberali in questione debbano essere usate dall'ente esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, con modalità non commerciali. La modifica, pertanto, è volta ad uniformare le disposizioni del comma 1 con gli obblighi comunicativi di cui al comma 5.

Articolo 26 dello schema di decreto (Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

Con riguardo alle osservazioni riguardanti la modifica di cui al comma 1 lettera a), occorre preliminarmente chiarire che il decreto correttivo non apporta alcuna modifica all'ambito soggettivo di applicazione della norma. L'articolo 83, comma 6, del d.Lgs. n. 117/2017, infatti, prevede già nel testo attualmente in vigore la possibilità di beneficiare delle agevolazioni in questione per le erogazioni liberali effettuate a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali non costituite in forma di società, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (ai sensi, cioè, dell'articolo 8, comma 1, del Codice). Le modifiche proposte, pertanto, non mutano l'ambito applicativo della norma, ma sono rivolte ad assicurare una migliore e più organica formulazione del testo.

Con riferimento alle osservazioni riguardanti la proposta di modifica di cui al comma 1, lettera b), si segnala che la novella è volta a semplificare l'interpretazione della norma, evitando equivoci o criticità legate alla portata applicativa (l'attuale formulazione, ad esempio potrebbe implicare la necessaria esistenza di un reddito dichiarato nell'anno, che non sempre è associata ad una carenza finanziaria dal punto di vista civilistico).

Articolo 30 dello schema di decreto (Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

Con riguardo alle osservazioni in merito alla modifica di cui al comma 1 lettera a), si segnala che l'eliminazione del primo periodo del comma 3 dell'articolo 89 rappresenta una modifica di carattere sistematico: tale disposizione rappresenta infatti una precisazione superflua che potrebbe generare, in quanto tale, equivoci interpretativi.

In merito alle osservazioni riguardanti la modifica di cui al comma 2, si segnala che essa ha portata ricognitiva, in quanto è volta a reinserire determinate attività assistenziali (fondi integrativi del servizio sanitario nazionale ed enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale) nell'ambito di applicazione dell'art. 148, comma 3, del TUIR. La modifica non determina, in ogni caso, un'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione, ma semmai una sua restrizione, sia perché vengono definite in maniera più puntuale le attività rientranti nell'agevolazione (mediante la sostituzione dell'attuale generico riferimento alle "associazioni assistenziali"), sia perché la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR troverà applicazione, a regime, nei confronti dei soli enti che non si

iscriveranno nel Registro unico nazionale del Terzo settore (in base all'articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. 117/2017).

Si segnala, infine, che per quanto concerne gli aspetti relativi alla stima degli effetti finanziari, si rimanda alle valutazioni del MEF.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO